

NORME CONTRATTUALI SULLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E DI INVESTIMENTO DA PARTE DI FIDEURAM S.p.A.

PARTE PRIMA

Norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione, commissioni ed oneri fiscali. Legge applicabile e lingua del contratto.

Le norme contenute nella presente Parte regolano tutti i rapporti inerenti alla prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento al Cliente da parte di Fideuram S.p.A. di seguito la "Banca", salvo quanto specificamente previsto da norme relative a particolari servizi. Le commissioni, condizioni e spese applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, e sono addebitate dalla Banca sul conto corrente del Cliente.

Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti ai rapporti regolati dal presente contratto sono a carico del Cliente. Sono altresì interamente a carico del Cliente le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sulle attività del Cliente inadempiuto, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. Tutte le spese e gli oneri sono addebitati dalla Banca sul conto corrente del Cliente.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.

Art. 2 - Dati identificativi e poteri di rappresentanza.

Il Cliente è tenuto a fornire i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.

Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti di affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

Il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata. La Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informativi. I documenti informativi sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione della Banca, come ad esempio la firma elettronica avanzata. Tipologie e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nella "Guida ai Servizi", disponibile sul sito internet della Banca. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente ad altri soggetti, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, sono opponibili alla Banca solo quando la stessa pervenuta la relativa comunicazione e mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviarsi presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevole necessario per provvedere e comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione; ciò anche nelle dettate revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 3 - Invio di corrispondenza al Cliente.

L'invio di lettere o di estratti contabili e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del presente contratto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. Fermo quanto previsto all'art. 13, il Cliente può ricevere detta corrispondenza in formato elettronico, qualora la Banca preveda tale modalità di trasmissione per le sopra indicate comunicazioni tramite i Servizi Online. In questo caso la corrispondenza inviata in formato elettronico è equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo.

Art. 4 - Rapporti coesistenti.

In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei coesistenti all'unico indirizzo da questi comunicato per iscritto o resi disponibili tramite i Servizi Online in un caso di scelta di tale canale comunicativo ai sensi dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 173, comma 1. Le sole operazioni a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i coesistenti devono essere nominate per iscritto da tutti: la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in derogà all'art. 173, comma 2, anche da parte di uno solo dei coesistenti, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al quinto comma dell'art. 2.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei coesistenti. In ogni caso si applica quanto disposto al quinto comma dell'art. 2. Il coesistente che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri coesistenti.

Art. 5 - Coesistenza a firma congiunta.

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri coesistenti.

La facoltà di disposizione separata sul rapporto può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i coesistenti, salvo quanto indicato al penultimo comma.

L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta di uno solo di essi, che deve avvertire tempestivamente gli altri. In ogni caso delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul rapporto, anche per atto o fatto di un solo coesistente, rispondono nei confronti della Banca tutti i coesistenti a opposizione in solido tra loro.

La Banca deve pretendere il concorso di tutti i coesistenti per gli atti di disposizione quando da uno di essi le sia notificata opposizione alla predetta facoltà di disposizione separata anche solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. L'opposizione ha efficacia nei confronti della Banca quando le sia pervenuta la suddetta comunicazione e sia trascorso il tempo ragionevole necessario per provvedere, comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione.

Art. 6 - Morte o sopravvenuta incapacità del Cliente.

In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei coesistenti del rapporto, ciascuno degli altri coesistenti conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del coesistente defunto, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, il legale rappresentante dell'interdetto e l'inabilitato con l'assistenza del tutore.

Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i coesistenti e degli eventuali eredi, del legale rappresentante dell'interdetto e dell'inabilitato con l'assistenza del tutore, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. Si applica l'art. 5, ultimo comma.

Art. 7 - Pegno, garanzia e compensazione. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai clienti.

La Banca, a richiesta di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido od esigibile ed anche se cambiano o se assistito da altra garanzia reale o personale, ovvero se rinveniente da incarichi rivolti dal Cliente è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca e che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Cliente di cui la Banca può comunque disporre anche in forza di mandati conferite dal Cliente, fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa.

In particolare, le sessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento, solo pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso lo stesso soggetto.

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali italiane e estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque patuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili fuori in forza del rapporto di conto corrente e di qualsiasi altro conto. Le dette compensazioni sono evidenziate nell'estratto conto di cui all'art. 13.

Fermo il disposto del comma precedente, ai verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, sempre in misura differente, non siano liquidi ed esigibili, ed anche qualora i crediti derivino dal rapporto di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. Fermo restando che dell'intera compensazione – sotto il cui ammontare non può in nessun caso eccipersi la conversione di assegno – la Banca dà pronta comunicazione scritta al Cliente. Fermo il disposto dell'art. 1243 cod. civ., la facoltà di compensazione prevista nel precedente comma è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206 del 2005 e relative integrazioni ed modificazioni, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Per consentire l'esercizio dei diritti di cui sopra e per effettuare la compensazione di cui ai precedenti paragrafi, la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione, il riscatto ed il rimborso di tutte le attività del Cliente in essere presso la Banca e/o presso società del Gruppo Bancario di appartenenza di quest'ultimo, incluso, a titolo esemplificativo, titoli, quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, certificati di deposito, polizze assicurative e gestioni patrimoniali. Prima di procedere in tal senso, la Banca è, previa messa in mora del Cliente, ove necessario – deve avvertire il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un termine di 10 giorni di calendario per provvedere al pagamento.

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del rapporto, anche nei confronti di contrativisti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei coesistenti. La Banca può altresì accreditare od addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti intercorrenti con il Cliente sul conto corrente di quest'ultimo, anche se coesistente.

Parimenti la Banca può stornare d'iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuale fidejussione e altre forme di finanziamento, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 8 - Durata-Recesso.

Il presente contratto è a tempo indeterminato.

Relativamente alla prestazione dei servizi bancari e finanziari, salvo quanto disposto nel foglio concessivo tramite l'apertura di credito o nelle altre forme di finanziamento nella convenzione di assegno e salvo altro diverso accordo, entrambe le parti possono recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta secondo le modalità e tempistiche di seguito indicate.

La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del rapporto di conto corrente:

- può essere consegnata dal Cliente alla Banca personalmente o tramite il Private Banker;
- può essere inviata dalla Banca tramite posta;
- effettuata – solo se il rapporto è un soggetto consumatore – può essere inviata alla Banca da un'altra banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del conto corrente di cui chiede la chiusura. Sia la comunicazione di recesso dal rapporto di conto corrente è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del rapporto di conto corrente avviene secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sul trasferimento dei servizi di pagamento.

La richiesta di chiusura del rapporto di conto corrente determina la cessazione anche dei rapporti o servizi collegati al conto.

Se il Cliente chiede la chiusura del rapporto di conto corrente con la modalità a) oppure b) del precedente comma, la chiusura avviene entro i seguenti termini:

- 5 giorni lavorativi, se al conto corrente sono collegati altri rapporti o servizi; il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto corrente;
- 12 giorni lavorativi, se al conto corrente non sono collegati altri rapporti o servizi; il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto corrente ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di debito e/o di credito collegate al conto corrente e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati.

Non predetto termine la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto corrente e definisce il saldo di chiusura del conto. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi, la Banca deve acquisire dati da soggetti terzi (tal fattispecie sono indicate nei Fogli Informativi).

Se il Cliente consumatore si avvale della modalità c) del comma 3, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.

Dalla data di cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l'operatività del conto corrente per effettuare il calcolo delle competenze, resta possibile sul rapporto di conto corrente solo le seguenti operazioni: prelievi di contante allo sportello, bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio per il pagamento di utenze o altri servizi), addebito di rate di mutui e finanziamenti, pagamento di assegni A/R o assegni sul rapporto di conto corrente sono possibili solo su concordato con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.

Prima della data di chiusura del rapporto di conto corrente ciascuna delle parti deve corrispondere all'altra quanto dovuto. Pertanto la presenza sul conto corrente di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente che può ritardare di conseguenza la chiusura del rapporto di conto corrente rispetto a quanto indicato nei conti precedenti.

La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura dei singoli rapporti o servizi collegati al conto corrente può essere effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Foglio Informativo "Servizi Accessori", disponibile nelle filiali e nel sito internet della Banca.

La Banca può comunicare al Cliente il recesso da tutti o da singoli rapporti con la modalità indicata al comma 3, lettere a) o b) e con un preavviso minimo di due mesi se il Cliente è consumatore, di 10 giorni se non è consumatore. La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso.

Relativamente alla prestazione dei servizi di investimento, entrambe le parti possono recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con comunicazione scritta.

Per tutti i servizi resta in ogni caso ferma la facoltà di ognuna delle parti di recedere senza necessità di preavviso qualora assista un giustificato motivo, dandone pronta comunicazione scritta all'altra parte. Si applica inoltre l'art. 23, ultimo comma.

Art. 9 - Modifica unilaterale condizioni contrattuali ed economiche.

Salvo quanto previsto al successivo art. 38 in materia di servizi di pagamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche, relative ai rapporti disciplinati dal presente contratto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e relative integrazioni ed modificazioni. Tuttavia, se il rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.

Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La Banca e il Cliente convengono che le suddette modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche possono essere validamente comunicate dalla Banca in formato elettronico nei confronti del Cliente anche aderito ai Servizi Online e abbia scelto il canale di comunicazione elettronico ai sensi dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 13.

Con riferimento ai servizi di cui alla successiva Parte Quinta, la Banca ha facoltà di modificare le relative pattuizioni contrattuali e condizioni economiche nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 10 - Invio della corrispondenza alla Banca.

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca, salvo il caso di operatività a distanza (utilizzo dei Servizi Online).

Il Cliente cura che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro, completo e leggibile.

Art. 11 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente.

In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nel presente contratto, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli incarichi stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di esecuzione medesima.

Per le operazioni più ricorrenti ed ripetitive, quali ad esempio, accrediti di stipendi o pensioni, pagamenti di utenze luce, acqua, gas, prelievi o pagamenti effettuati con Carta BancoCard e con carte di altro tipo ecc., la Banca si riserva il non inviare o mettere a disposizione in formato elettronico al Cliente la relativa lettera contabile. Le operazioni stesse vengono poi singolarmente riportate nell'estratto conto con specifici causali.

La Banca ha, inoltre, facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente e di terzi, destinata ad affluire sul conto corrente del Cliente, mediante accredito sul conto corrente della Banca e successivo accredito sul conto corrente del Cliente, decurando quest'ultimo accredito degli importi compensabili in forza del precedente art. 7. Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima.

Art. 12 - Trasparenza delle condizioni - Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale di controversie.

La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sue successive integrazioni ed modificazioni e relative disposizioni di attuazione, nonché, per la prestazione dei servizi di investimento, le disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza, sue successive integrazioni ed modificazioni e relative disposizioni di attuazione. Per eventuali contenziosi in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate nei Fogli Informativi, disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca.

Per le contestazioni che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non la riceve risposta entro i termini indicati nei Fogli Informativi, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Per le contestazioni che riguardano servizi e attività di investimento disciplinate nella Parte Quinta del presente contratto il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all'insorveglianza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell'ACF accessibile anche dalla home page del sito internet della Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono altresì ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto o relazione alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Resta, infine, inteso che per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento di cui alla Parte Terza del presente contratto sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 112/10 e degli artt. 130 e ss. del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

Art. 13 - Comunicazioni periodiche alla clientela.

La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico scelto, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta al termine di ogni anno solare, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante i relativi estratti conto, nonché le posizioni contabili e gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendimento degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell'art. 23, comma 2, nonché un riepilogo contenente la valorizzazione delle quotazioni di OICR avvisi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall'Ohf-rentEmittente l'incarico di collocatore.

Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite i Servizi Online – si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite i Servizi Online.

L'invio o la messa a disposizione tramite i Servizi Online degli estratti conto, ad ogni chiusura, è effettuato dalla Banca entro il termine di 30 giorni lavorativi bancari dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.

Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz'altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del conto.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di parti, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria della data di ricevimento dell'estratto conto, entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse cause e per indebiti accreditamenti. Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l'utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi di cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche messe in conseguenza di dette istruzioni.

Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all'atto dell'operazione, essa la parimenti prova tra le parti.

La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell'estratto conto relativo al periodo per il quale si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendimento degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell'art. 23, comma 2.

Art. 14 - Competenza territoriale.

Per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dal presente contratto e da ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Roma, mentre quello competente per le azioni intrinseche della Banca è anche quello in cui si trova la filiale della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica se il Cliente è un consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (e relative integrazioni ed modificazioni), nel qual caso per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il Foro di residenza o domicilio del Cliente.

PARTE SECONDA

Norme speciali relative ai conti correnti di corrispondenza e servizi comuni

Art. 15 - Utilizzo del conto mediante assegni bancari. Convenzione di assegno. Recesso, pagamento degli assegni ed invio dei relativi moduli.

Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli di assegni rilasciati dalla Banca contro rimborso del costo. Per la consegna dei moduli il Cliente deve rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 124 del R.D. n. 1736 del 1933 e relativi integrazioni ed modificazioni ed eleggere il speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis della Legge n. 386 del 1990 e relative integrazioni ed modificazioni.

Il Correntista è tenuto a custodire con cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato di detti moduli, il Cliente deve darne tempestiva comunicazione scritta con lettera raccomandata alla Banca. Fermo successivamente – e comunque entro 2 giorni lavorativi bancari – copia della denuncia presentata alla competente Autorità. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo o fittizio dei predetti moduli nel momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente la data comunicazione scritta, ferma restando, anche prima di tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della liquidità professionale.

Il Correntista può richiedere, a suo esclusivo rischio – ferma comunque la responsabilità della Banca per cause ad essa imputabili – l'invio dei moduli di assegno presso una filiale della Banca o all'indirizzo di corrispondenza del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

Le parti possono recedere anche dalla sola convenzione di assegno, con preavviso di almeno 15 giorni di calendario, fermo rimanendo il rapporto di conto corrente.

Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei coesistenti o dalla Banca nei confronti dello stesso non incide sull'efficacia della convenzione verso gli altri coesistenti, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Con la cessazione del rapporto di conto corrente o della convenzione di assegno i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. Se il Cliente non restituisce i moduli non utilizzati, la Banca può bloccare l'operatività di detti moduli anche senza la loro materiale restituzione.

In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo di conto di debito e/o di credito, in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, le parti concordano di dar priorità a detti prelievi e pagamenti. In tali ipotesi, se per effetto di detti prelievi o pagamenti le posizioni sul conto sono divenute insufficienti, la Banca è autorizzata a non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che pervengono, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o del pagamento ed ancorché del prelievo o del pagamento stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

In caso di pluralità di conti, qualora la Banca venga tempestivamente avvisata per iscritto, provvede al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, utilizzando fondi disponibili su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.

Art. 16 - Versamento in conto di assegni e altri titoli.

L'importo degli assegni bancari e circolari tratti su banche operanti in Italia e emessi da banche operanti in Italia è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità indicati nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La Banca può prorogare detti termini in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi gli scopi di personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilito al comma 1.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di disponibilità richiamati al comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe importazioni per il futuro.

Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.

Decorsi i termini richiamati al comma 1, resta inteso comunque che la banca tratterà – nel caso di assegni bancari – o la banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Correntista per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell'ipotesi prevista dal precedente comma – spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nei precedenti commi (regia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuata la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe importazioni per il futuro.

La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare in qualsiasi momento l'addebito in conto.

Il Correntista può anche effettuare versamenti tramite il Private Banker (consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede agente senza rappresentanza della Banca ovvero di società del gruppo) con la quale la Banca stessa abbia stipulato un apposito incarico di promozione e collocamento e distribuzione) e per corrispondenza esclusivamente secondo le modalità che seguono. In entrambi i casi i versamenti dei titoli e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello bancario della Banca. Se viene accettata senza irregolarità o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei titoli/voluti, la Banca stessa procede alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare e fanno fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca, che ne dà immediata comunicazione scritta – mediante lettera raccomandata A/R o telegramma – al Correntista.

Trascorsi 90 giorni di calendario dalla data di ricevimento di detta comunicazione della Banca, senza che sia pervenuto alla Banca stessa per iscritto un reclamo specifico, i versamenti si intendono effettuati per il solo importo accertato.

Il versamento tramite il Private Banker è limitato esclusivamente a:

- assegni non trasferibili emessi dai Correntista ed intestati a sé medesimo;
- assegni o vaglia postali intestati a terzi al Correntista e non trasferibili. Tutti gli assegni devono essere nella parte anteriore sbrattati, con inserimento tra le due fughe, della dicitura "Fideuram S.p.A. e gran valuta per l'incasso a Fideuram S.p.A."

Non rientra nelle incombenze del Private Banker accettare contante o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Private Banker di mezzi di pagamento diffidati. La Banca dà notizia dell'accreditamento dei titoli di credito sul conto corrente tramite l'estratto conto ed inviando direttamente per posta al Correntista la conferma dell'operazione; consegna inoltre al Private Banker copia della relativa distinta di presentazione valori.

Il Correntista può versare per corrispondenza contanti, assegni e vaglia utilizzando esclusivamente una speciale busta chiusa fornita dalla Banca ed allegando la distinta di presentazione valori, data e firma, alla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto nonché l'esatta intestazione del medesimo. Pur se non richiesta dalla normativa vigente, per maggiore tutela del Correntista, gli assegni e vaglia devono recare la clausola di non trasferibilità come previsto dal comma precedente. La spedizione della busta, a cura del Correntista, può avvenire esclusivamente tramite vettori specializzati ed il relativo rischio è esclusivamente a carico del Correntista. La Banca non risponde dello smarrimento, furto, appropriazione indebita, utilizzo non autorizzato o distruzione dell'intero trasporto. Non è consentito effettuare con un'unica busta versamenti su più di un conto corrente e ciascun spedizione deve riguardare una sola Busta. La Banca provvede ed aprire la busta e ad apporre sulla stessa il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento, e dà notizia dell'accreditamento sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l'estratto conto, ed invia direttamente per posta al Correntista la conferma dell'operazione.

Infine, poiché per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, versati dalla clientela, il Correntista si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 17 - Pagamento degli assegni e compensazione in caso di cessazione della facoltà di disposizione.

- Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue.
- in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma dell'art.8 o dell'art. 15. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, disposta ai sensi dell'art.7 della Legge n. 386 del 1990 e relative integrazioni o modificazioni.
 - in caso di recesso, da parte della Banca, dal fido concesso tramite l'apertura di credito e di inopposizione del conto, il Correntista è tenuto a costituire, senza dilazione, i fondi necessari per il pagamento degli assegni dei quali non sia ancora decorso il termine di presentazione alla data di efficacia del recesso, ancorché emessi prima di tale data. Se la Banca si avvale della competenza di legge di cui all'art. 7 comma 3, la Banca medesima non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervento compensazione, sia venuta meno la provvista. Nel caso di recesso dal fido concesso tramite l'apertura di credito, la compensazione di cui all'art. 7 comma 4 è, ove applicabile - o per il momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista.
 - in ogni ipotesi di recesso il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima dell'operatività della compensazione e dei quali non è tenuto ancora al termine di presentazione, salvo i conti o conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi è venuta meno per effetto della compensazione stessa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più soggetti anche se il credito della Banca si riferisce solo ad uno dei cointestatari.

Art. 18 - Servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti e assegni, per conto.

I servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti e di assegni sono svolti, per conto del Correntista, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione vengono effettuati sull'assegno, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Interregionale vigenti in materia di incassi documentari. La Banca è tenuta a svolgere il servizio con diligenza professionale; sono tuttavia a carico del Correntista le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse le seguenti dipendenti da:

- indicazioni erronne, non precise o insufficienti, contraddittorie o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle destinate di accettazione;
- casì di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi indicati in moneta del Paese od in valuta estera o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come espropri, pignoramenti) o da fatti di forza.

Se il Correntista richiede di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi sono difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analogia non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulterà l'incasso per il tramite di un agente di sporello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

La Banca ha titolo per rivalersi sul Correntista di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, se la Banca stessa vi ha provveduto, e quelle per le penne pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 19 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento.

La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne ha la disponibilità materiale.

Art. 20 - Effetti cambiari recanti clausola "senza spese" o altra equivalente. Ordini di proroga di scadenza effetti. Pagamento mediante assegni.

Per gli effetti cambiari la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia il trattante un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratta di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

Nel caso di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, di cui, anche quando si tratta di effetti recanti più termini di proroga o di cambiati tratti, se l'effetto prorogato non viene pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvede, stante il diritto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973 (e relative integrazioni o modificazioni), a far levare protesto.

Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se sono stati a essa girati.

Art. 21 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni.

La presentazione per l'accettazione ed il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali è stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Convenzione. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni effetti ed altri titoli indicati nell'art. 14, il Correntista è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di 15 giorni di calendario dalla richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non sono stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti e gli assegni sono andati smarriti o distrutti o sono stati sottratti; la Banca non è in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non è in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. 22 - Fido concesso tramite Apertura di credito in conto corrente. Recesso - Sconfinamento.

Il fido perfezionato eventualmente dalle parti è soggetto alle seguenti pattuizioni.

- il Correntista può utilizzare in un o più volte la somma messagli a disposizione e può ripristinare la sua disponibilità con successivi versamenti.
- se il fido è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una esplicita richiesta della Banca.
- la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal fido, ancorché a scadenza a tempo determinato, nonché di ridurre o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto è dato al Correntista, con lettera raccomandata, un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi bancari. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione medesima di quanto dovuto.
- Qualora il Correntista sia un consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005:
 - nel fido a tempo determinato**, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto, dandone apposita comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata o via fax, entro il termine predetto. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 giorni dall'inizio della comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca l'importo del fido utilizzato e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati come stabilito dal contratto. Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripiegate da questa versate alla pubblica amministrazione. Tale restituzione ha l'effetto di estinguere il fido con conseguente impossibilità di ripristino della stessa. Il recesso effettuato dal Cliente si estende automaticamente ai contratti accessori all'apertura di credito.
 - nel fido a tempo determinato, il Cliente, oltre al diritto di recesso di 14 giorni, ha anche il diritto di rimborsare l'apertura di credito in anticipo, in qualsiasi momento e in tutto e in parte.
 - Se il Cliente vuole rimborsare il fido in anticipo, deve darne comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, e versare:
 - in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende rimborsare;
 - in caso di rimborso anticipato totale, l'intero importo utilizzato;
 - gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.

Il rimborso ha l'effetto di estinguere o ridurre il fido, che quindi non potrà più essere ripristinato. Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato del fido.

Nel fido a tempo determinato la Banca ha la facoltà, prima della scadenza del termine e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l'ammontare del fido o sospenderne l'utilizzo, se sussiste giusta causa, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma.

nel fido a tempo indeterminato la Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845 cod. civ. ovvero ridurre l'ammontare o sospenderne l'utilizzo con preavviso di 15 giorni di calendario a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l'obbligo per il Correntista di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Se sussiste giustificata prova la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell'ammontare dell'apertura di credito o alla sospensione dell'utilizzo, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma.

Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nell'ipotesi di recesso o di riduzione del fido per giustificato motivo o per giusta causa, è dato al Correntista, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario, a decorrere dalla ricezione di detta comunicazione.

In ogni caso è riconosciuta al Correntista la facoltà di recedere in ogni momento dal fido con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto. Il recesso per giusta causa o per giustificato motivo ha in ogni caso l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo l'ammontare del recesso non comportano il ripristino del fido neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite del fido non comporta l'ammontare di tale limite e deve essere anche oneroso, rimborsato unitamente alle commissioni, spese e oneri, come previsto nell'ultimo comma del presente articolo per le cosiddette operazioni allo scoperto (salvo diversa previsione del contratto di fido).

In tale ipotesi, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.

Le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro fido o altre forme di finanziamento comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista, se non diversamente pattuiti.

Se l'utilizzazione del fido è subordinata alla presentazione al cedente o al salvo buon fine, da parte del Correntista, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente esoneratamente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultano regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Correntista.

Nell'ipotesi in cui la Banca receda dal fido ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti commi ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora nota l'esita, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Correntista ovvero portate a decurtazione dell'importo dello stesso dovuto.

In caso di più fidi utilizzabili sul medesimo conto corrente, i relativi utilizzi saranno imputati prioritariamente a valere sulla linea di credito cui sono applicate le condizioni di tasso più favorevoli al Cliente, e così a secondo limiti di tasso crescente, ciascuno corrispondente ad un diverso fido fra quelli posizionati sul conto corrente.

Il Cliente può utilizzare il conto a debito solo previo accordo con la Banca per la concessione di un fido.

Eventuali operazioni disposte dal Cliente a debito del conto in assenza di fido (cosiddette operazioni allo scoperto), che la Banca ritenesse comunque di eseguire, non comportano concessione di fido o altre forme di finanziamento, neppure per l'importo delle operazioni eseguite. L'importo di tali operazioni, unitamente alle commissioni, spese e oneri, è addebitato in conto e deve essere rimborsato, anche senza esplicita richiesta della Banca:

- entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente è consumatore,
- entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente è non consumatore.

Nel caso sopra previsto, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.

Art. 23 - Contabilizzazione e regolamento degli interessi - Regolamento periodico delle commissioni, spese e oneri - Valuta addebito assegni.

Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e fondamentale del presente contratto, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al presente contratto.

Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comuniche alla chiusura definitiva del conto corrente e del fido concesso tramite l'apertura di credito regolata in conto corrente per cui sono dovuti.

Gli interessi creditori sono accreditati in conto corrente al 31 dicembre di ogni anno e comuniche alla chiusura definitiva del conto corrente.

Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nel Documento di Sintesi o successivamente modificata.

Gli interessi debitori sui fidi concessi tramite apertura di credito regolata in conto corrente e sugli sconfinamenti (in presenza o meno di un'apertura di credito) maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto corrente o di del fido regolato in conto per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.

Se non pago diversamente, i predeuti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 7, comma 3 e 1, ultima comma, (anche con il saldo attivo del conto) oppure addebitati quale sorte capitale sul conto corrente del Cliente con saldo debitorio (affidato o meno) rigli, nel suo ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell'addebito sul conto debitorio tali interessi sono considerato sorte capitale ed il saldo risultante produce peraltro ulteriori interessi secondo la misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.

Per ogni conto corrente, la scelta della Banca di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta in "Sintesi Dichiarazioni e firme degli intestatari" di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Il regolamento in caso delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di postorizzazione nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o data di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra banca.

Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo creditore che eventualmente risulta a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di fido.

Art. 24 - Conto non movimentato.

Se il conto non ha avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258,23 euro, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare o mettere a disposizione del Cliente tramite i Servizi Online, in conformità con la disciplina vigente, l'estratto conto ed altra documentazione prevista dalla normativa bancaria.

Ai fini del conto precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 25 - Operazioni in valuta estera.

Se la Banca consente di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controllo delle operazioni in valuta estera effettuato dal Cliente viene accreditato in conto - previa conversione nella valuta avente corso legale o nella valuta pattuita - o il cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione delle disposizioni. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposte da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Correntista con qualsiasi mezzo ivi compresi gli assegni. Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, se il beneficiario della disposizione non accetta modalità di pagamento alternative, la Banca rivela l'esecuzione della predetta disposizione, e resta a carico del Correntista ogni onere e conseguenza.

Art. 26 - Garanzia di rimborso su cessioni di assegni ed effetti.

In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti di detti Paesi è tenuto a rimborsar in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analogo domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera anche se sostituiti del titolo di credito.

Art. 27 - Conti correnti a tasso vincolato.

Per i conti correnti in euro o a divisa legata a tasso vincolato, il periodo di vincolo, di volta in volta concordato, è di uguale durata per tutte le somme accreditate. Se la Banca consente, in via eccezionale, il prelievo di somme anche parziali, anticipatamente alla scadenza del vincolo, ciò comporterà l'applicazione di penalità da concordarsi di volta in volta.

Alla scadenza del vincolo, nel caso non vengano concordate nuove condizioni, verranno applicati i tassi creditori indicati nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione spettante alla Banca ai sensi dell'art. 9, comma 2.

PARTE TERZA

Servizi di pagamento

Sottosezione (A) - NORME GENERALI

Art. 28 - Definizioni.

Nella Parte "Servizi di pagamento" si intende per:

"Addebito Diretto": con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla Banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal Conto del Cliente a quello del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca/intermediario alla data o alle date convenute dal Cliente e dal Beneficiario. L'importo trasferito può variare;

"Autenticazione forte": un'autenticazione del Cliente basata sull'uso di più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che l'Intestatario conosce; es: PIN), del possesso (qualcosa che l'Intestatario possiede; es: carta di debito) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'Intestatario), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

"Area unica dei pagamenti in euro" (SEPA): l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione e dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;

"Beneficiario": soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;

"Identificativo Unico": combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall'operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);

"Conto": il rapporto bancario aperto per l'esecuzione e la ricezione di Pagamenti;

"Dispositivo mobile": apparecchiatura (es. smartphone) utilizzabile per fare Operazioni tramite il "Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile" o tramite il "Servizio BANCOMAT Pay";

"Esercetti": esercizi convenzionati presso cui la carta di debito è utilizzabile;

"Giorno Lavorativo": un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

"Intermediario del Beneficiario": il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;

"Intermediario del Pagatore": il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;

"Operazioni": operazioni di prelievo di denaro o di pagamento (induciti i versamenti e le richieste di contante tramite il Servizio Cash back) effettuabili mediante la carta di debito, se la carta di debito opera sul circuito di pagamento VISA o MasterCard, sono inoltre inclusi negli oneri di contante ricevuti tramite il "Servizio di ricezione denaro";

"Paese E.E.A.": Stato appartenente all'Area Economica Europea (European Economic Area - EEA); ne fanno parte attualmente gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;

"Pagamento": operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente previsto, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari, a cui la presente Parte non si applica;

"Pagamento in divisa Extra E.E.A.": Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell'art. 29 ma che, a differenza di quelli indicati al comma 1 dello stesso articolo, è in una divisa diversa dall'Euro e da una delle divise dei Paesi E.E.A.; (ad esempio, Pagamento in dollari e contante del Cliente se l'Intermediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.; Pagamento in dollari e contante del Cliente se l'Intermediario del Beneficiario è situato in un Paese E.E.A.);

"Pagamento Paese Extra E.E.A.": Pagamento in qualsiasi divisa, rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell'art. 29, ove l'altro Intermediario coinvolto è situato in un Paese diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Conto se l'Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d'America; Pagamento in dollari a debito del Conto se l'Intermediario del Beneficiario è situato negli Stati Uniti d'America);

Operazioni che effettua un Pagamento a credito del Conto;

"POS": apparecchiatura installata presso gli esercenti abilitata alle Operazioni di pagamento e, presso i Punti Operativi Convenzionati, anche alle Operazioni di prelievo Presso gli Esercetti abilitati consente anche di effettuare richieste di contante tramite il Servizio Cash back;

"Punti Operativi Convenzionati": punti operativi dei soggetti convenzionati con una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, dove è possibile effettuare Operazioni di prelievo di denaro contante;

"Terza Parte": prestatore di servizi pagamento diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta; servizi di disposizione di ordini di pagamento;

Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca.

Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca.

Art. 29 - Ambito di applicazione. Consenso del Cliente all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali.

Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Conto:

a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto; sono esclusi i Pagamenti in cui l'ordine disposto dal Cliente si trasmette alla Banca per il tramite del Beneficiario (ad esempio quelli effettuati con carta di credito, che sono regolati nel rispettivo contratto),

b) Addebiti Diretti,

c) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.

Le norme delle sottosezioni (A), (B), (C), (D) e (F) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A. diverse dall'Euro quando:

l'Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a) e sub b)

o l'Intermediario del Pagatore per i servizi di cui al comma 1 sub c),

è situato in un Paese E.E.A. Relativamente ai servizi Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) e Bonifico Unico Europeo Area SEPA (BEU) tali norme si applicano anche per i Pagamenti in cui l'altro Intermediario coinvolto è situato in uno degli altri Paesi indicati nel Foglio Informativo.

Per i Pagamenti ai conti a banca precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle "Microimprese", di cui al Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11 sono equiparati ai consumatori, con l'eccezione degli articoli 47, comma 1 e 51, ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori.

Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A.

Le norme della sottosezione (F) relative alle Terze Parti si applicano:

- nel caso in cui il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si avvalga dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto;

- nel caso in cui una Terza Parte, emittente strumenti di pagamento basati su carta, chieda alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto.

Al sensi dell'art. 29, comma 1 bis, del D.Lgs. 11/2010, il Cliente presta il proprio consenso all'accesso al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento relativi al Conto oggetto del presente contratto.

Art. 30 - Esecuzione dei Pagamenti - Informazioni preliminari all'esecuzione di Pagamenti

Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:

- nell'ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;

- gli altri dati necessari per l'esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori;

- per l'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte, sia rispettato quanto previsto all'art. 40, commi 4 e ss.

Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l'esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscono il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un'esecuzione parziale del Pagamento.

Se nell'ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l'esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.

Prima dell'esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale o tramite Private Banker.

Art. 31 - Sospensione e rifiuto di esecuzione di Pagamento da parte della Banca.

La Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.

La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica e tramite Private Banker), o tramite posta elettronica, indicando se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

In caso di sospensione o di rifiuto, la Banca comunica telefonicamente, anche tramite Terza Parte o tramite sportelli informativi, le informazioni sulla mancata esecuzione e le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

In caso di sospensione, ai fini dell'esecuzione, l'ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengono meno le ragioni della sospensione stessa.

Art. 32 - Richiesta di rettifica.

Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.

La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca, con le modalità indicate nel Foglio Informativo, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione di un Pagamento. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in un giorno non superiore ai 13 mesi dalla data di addebito o accredito.

Se il Cliente è non consumatore, il termine di cui al comma 2 è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto; per alcuni tipi di Addebiti Diretti è previsto un termine maggiore che è specificato nei relativi Fogli Informativi (ad esempio per il servizio ADUE il termine per richiedere la rettifica di un pagamento non autorizzato è di 13 mesi).

Art. 33 - Esecuzione di Pagamenti non autorizzati.

Il pagamento risulta non autorizzato, la Banca - entro il Giorno Lavorativo successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 32 - riprova il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell'addebito non sia successivamente quella dell'addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, riproponendo la situazione del Conto come se l'operazione di rimborso non avesse avuto luogo.

Art. 34 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti.

In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l'Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l'importo del Pagamento, a seconda del caso:

- nel termine indicato dall'art. 44 oppure

- nel termine indicato dall'art. 49 o con lieve ritardo rispetto a tale termine.

Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l'importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell'art. 32, la Banca ripristina la situazione del Conto come se l'addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell'importo del Pagamento. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l'importo del Pagamento dall'Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l'importo del Pagamento.

Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita immediatamente l'importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita al caso di esecuzione corretta del Pagamento.

La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.

La responsabilità della Banca su eventuali spese e interessi è mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.

Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.

Art. 25 - Imputazione delle spese del Pagamento.

Il Cliente non può disporre:

- l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;
- né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'Intermediario del Beneficiario.

Se il Cliente presenta un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

Art. 26 - Comunicazione della avvenuta esecuzione.

La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all'inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto delle informazioni relative al Pagamento eseguito nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.

Se il Cliente è non consumatore, il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.

Art. 27 - Recesso dai servizi di pagamento.

La Banca e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente Parte secondo quanto previsto dall'articolo 8.

L'esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.

Art. 28 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell'art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.

Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nei contratti; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.

Se il Cliente è non consumatore:

- il comma 2 non si applica;
- la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
- il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Art. 29 - Caratteristiche.

La presente sottosezione si applica:

- ai pagamenti di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca; bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamento di effetti cartacei in genere come indicati nel Documento di sintesi;
 - ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consente l'effettuazione.
- Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

Art. 40 - Ordine di Pagamento. Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte

Ordine di Pagamento: è l'ordine di Pagamento, si impartito - direttamente allo sportello, tramite il Private Banker o per corrispondenza - mediante presentazione, a seconda del tipo di Pagamento richiesto, di un modulo predisposto dalla Banca o dall'Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l'ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.

Alcuni ordini di pagamento possono essere disposti:

- tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- tramite i Servizi Online della Banca.

Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).

Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte: - Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Conto è intestato o contestato al Cliente a firme congiunte;
- ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.

La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificati e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di Ordine di Pagamento fraudolento o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o il più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o a regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite i Servizi Online a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.

La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest'ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi. In particolare, se il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca non intende più avvalersi dei servizi prestati dalla Terza Parte, deve comunicare tale circostanza alla Terza Parte medesima con le modalità concordate con quest'ultima.

Art. 41 - Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento.

A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'ordine di parte del Cliente:

- dell'Identificativo Unico e/o
- di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l'ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine.

Art. 42 - Ricezione dell'ordine.

L'ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.

Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l'orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Giorno Lavorativo successivo.

Il Cliente si applica anche all'ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia se l'ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati nella documentazione contrattuale e nelle istruzioni operative relative alla carta di pagamento e ai Servizi Online - l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo. I limiti orari riportati nelle istruzioni operative relative ai Servizi Online si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.

Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte) il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversi dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario.

Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l'ordine si considera ricevuto nella data indicata se concide con un Giorno Lavorativo, oppure il Giorno Lavorativo successivo.

Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo a una Riba deve presentare l'ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla Riba stessa.

Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione dell'ordine con data futura, rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento: bonifici, MAV, RAV, Riba, bollettini postali, bollettini t/c, tasse universitarie.

L'ordine di Pagamento impartito attraverso il Private Banker o per corrispondenza si considera ricevuto dalla Banca solo nel momento in cui lo stesso pervenga materialmente allo sportello bancario della Banca.

Art. 43 - Revoca dell'ordine.

L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.

L'ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 42, commi 2 e 3.

La revoca deve essere richiesta per iscritto in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.

Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di pagamento successivo oppure tutti i pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l'esecuzione di tutti i pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa.

L'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.

Art. 44 - Tempi di esecuzione del Pagamento.

L'ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all'Intermediario del Beneficiario:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte), entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 42;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 42.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i pagamenti in una delle divise dei Paesi EEA diversi dall'euro l'importo è accreditato all'Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell'art. 42.

Sottosezione (C) - ADEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO

Art. 45 - Caratteristiche.

La presente sottosezione si applica:

- al servizio ADUE il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario. Il servizio ADUE include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
- al servizio ADUE B2B. Il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Business-to-Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o Microimpresa;
- ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consente l'effettuazione.

Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto - tra cui quelle relative all'abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all'autorizzazione all'esecuzione - sono descritte nel relativo Foglio Informativo.

Art. 46 - Abilitazione e disabilitazione del Conto e Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Il Conto è automaticamente abilitato al servizio ADUE B2B, nonché agli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.

Per fruire dei tipi di Addebito Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengono, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista nei commi successivi.

Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente può limitare l'abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.

Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Per alcuni tipi di Addebiti Diretti (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto.

La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.

Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un apposito autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di Addebiti Diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE B2B) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.

Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.

L'autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è previsto, al Beneficiario.

L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell'apposito modulo cartaceo o elettronico. L'autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebiti Diretti può essere data anche:

- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- tramite i Servizi Online se previsto dalle sue funzionalità.

L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.

Per taluni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.

Per il servizio ADUE B2B nonché per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente, dopo aver rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario, deve comunicare preventivamente alla Banca tutti i dati dell'autorizzazione stessa mediante sottoscrizione di un apposito modulo in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Pertanto, con riguardo a questi tipi di Addebito Diretto:

- in mancanza della comunicazione, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario;
- la Banca esegue gli Addebiti Diretti che siano coerenti con i dati della autorizzazione comunicati dal Cliente; peraltro nel caso in cui il Cliente indichi che l'autorizzazione rilasciata è in via continuativa, la Banca può considerare come ultimo Addebito Diretto autorizzato quello indicato come tale nell'ordine disposto dal Beneficiario e quindi non eseguire eventuali Addebiti Diretti successivi.

La comunicazione è efficace il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca; la Banca può comunque considerare la comunicazione efficace dal giorno stesso della sua ricezione.

L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell'Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.

La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se l'autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunque il rifiuto con le modalità previste dall'art. 31.

Art. 47 - Modifica e revoca dell'autorizzazione.

Il Cliente si applica in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificare eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è un soggetto non consumatore (anche se Microimpresa), può esercitare tale facoltà se prevista nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.

La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 46 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Art. 48 - Rapporti tra Cliente e Beneficiario.

La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.

Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Art. 49 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti.

L'ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento - che deve essere successiva alla data in cui perviene l'ordine alla Banca - indicata nell'ordine stesso dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all'Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Art. 50 - Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti.

Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 49, comma 2. E' facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Art. 51 - Richieste di rimborso.

Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;
 - l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuto presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Resta inteso che per il servizio ADUE B2B e per il servizio ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso il rimborso non può essere richiesto.
- Per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad es. servizio ADUE, ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso).

Il Cliente non consumatore (anche nel caso in cui sia una Microimpresa) può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Cliente stesso nell'autorizzazione; ad esempio:

- per il servizio ADUE (ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso) il rimborso può essere richiesto entro il termine di 8 settimane ed è incondizionato;
- per il servizio ADUE B2B il rimborso non può essere richiesto.

La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.

Sottosezione (D) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Art. 52 - Termini di accredito.

L'importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese EEA diversa dall'euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Sottosezione (E) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.

Art. 53 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti.

Ai Pagamenti in divisa EXTRA E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).

Art. 54 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.

A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 32, se è dimostrata la responsabilità della Banca:

- in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l'importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.

In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l'importo del Pagamento.

Art. 55 - Pagamenti disposti dal Cliente con data futura.

Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di Pagamento quella la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l'ordine.

Art. 56 - Revoca dell'ordine di Pagamento.

L'ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 55.

Si applica l'art. 43 commi 1 (ad eccezione del riferimento agli ordini permanenti), 3 e 5.

Art. 57 - Esecuzione del Pagamento.

Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per:

- l'accredito all'Intermediario del Beneficiario dell'importo del Pagamento a debito del Conto
- l'accredito sul Conto dell'importo del Pagamento in divisa EXTRA E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall'euro o della divisa di un Paese E.E.A.

In caso di pagamento Paese Extra E.E.A. in euro in una divisa di un Paese EEA a credito del Conto si applica l'art. 52.

Sottosezione (F) - BancoCARD - Terze Parti: Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi

BancoCARD

Art. 58 - Oggetto.

La Banca rilascia al Cliente, previa richiesta scritta di quest'ultimo, una Carta BancoCard Fideuram multifunzione, di seguito "Carta".

L'uso congiunto della Carta e del Codice Personale Segreto, di seguito "PIN", identifica e legittima il Cliente/Titolare della Carta medesima a disporre del Conto con modalità elettroniche per usufruire dei servizi ivi avanti disciplinati negli appositi paragrafi della presente sottosezione.

La Carta consente di compiere Operazioni tramite i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata e i cui marchi sono indicati sulla Carta stessa, nonché le altre Operazioni indicate in questo contratto.

Le Operazioni effettuabili possono essere modificate dalla Banca oppure integrate mediante attivazione di nuovi tipi di Operazioni.

Art. 59 - Rilascio della Carta.

La Carta, di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

Non appena in possesso della Carta, il Cliente/Titolare deve apporre la propria firma nello spazio appositamente predisposto.

La Carta deve essere utilizzata entro il periodo di validità indicato sulla medesima, se presente. La Carta in scadenza viene sostituita su iniziativa della Banca.

Inoltre:

- la Banca si riserva di sostituire la Carta o il PIN per ragioni di efficienza o di sicurezza;
- la sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato avviene secondo quanto previsto dall'art. 63;
- in caso di deterioramento o danneggiamento della Carta, il Cliente/Titolare può chiedere una carta sostitutiva senza modifica del PIN e con una delle seguenti modalità:
 - personalmente in Filiale;
 - tramite i Servizi Online della Banca a cui la Carta si collega, se previsto dalle funzionalità dei medesimi;
 - tramite gli sportelli automatici abilitati della Banca, mediante l'uso congiunto della Carta e del PIN; questa modalità è disponibile solo nel caso in cui l'apparecchiatura rilevi il deterioramento o danneggiamento della Carta.

La richiesta di sostituzione non comporta il blocco della Carta. La Carta danneggiata o deteriorata, se ancora funzionante, può continuare ad essere utilizzata fino al momento in cui sarà attivata la Carta sostitutiva.

Il Cliente/Titolare prende atto che, in caso di sostituzione della Carta in scadenza o per danneggiamento o deterioramento, la Banca comunica la nuova data di scadenza della Carta al circuito di pagamento Visa o Mastercard a cui la Carta è collegata. In questo modo, gli Esercenti a cui il Cliente/Titolare ha comunicato i dati della Carta per pagamenti online o ricorrenti potranno aggiornare in autonomia la data di scadenza della Carta.

In caso di persone giuridiche (ivi comprese società di persone, comitati, associazioni di fatto, ecc.) la Carta è rilasciata ad un soggetto autorizzato ad operare sul Conto sulla base di elementi portati a conoscenza della Banca per iscritto, ovvero ad un altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione del presente contratto.

In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo quanto disposto al successivo art. 66, la Banca procede al rilascio di una nuova Carta e del PIN. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare sono opponibili alla Banca solo quando la stessa pervenuta e la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviare presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore ad un giorno lavorativo bancario dalla ricezione della comunicazione.

Art. 60 - Limiti e plafond.

La Carta è utilizzabile entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente cui è collegata la Carta (di seguito il "Conto") e, inoltre, nei limiti e nei plafond di spesa giornaliere/mensili comunicati al Titolare all'atto della consegna della Carta stessa e del PIN, secondo le indicazioni di cui alle istruzioni che vengono al suo posto consegnate.

L'esistenza di saldo disponibile sul Conto è verificata dalla Banca in tempo reale, all'atto dell'utilizzo della Carta; peraltro le Operazioni sono consentite esclusivamente in presenza di disponibilità sufficiente sul Conto. In assenza di tale requisito, la Banca può non dare corso all'Operazione richiesta.

Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita immediatamente l'importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.

La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.

La responsabilità della Banca si estende se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.

Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.

Art. 25 - Imputazione delle spese del Pagamento.

Il Cliente non può disporre:

- l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;
- né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'Intermediario del Beneficiario.

Se il Cliente presenta un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

Art. 26 - Comunicazione della avvenuta esecuzione.

La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all'inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto delle informazioni relative al Pagamento eseguito nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.

Se il Cliente è non consumatore, il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.

Art. 27 - Recesso dai servizi di pagamento.

Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente Parte secondo quanto previsto dall'articolo 8.

L'esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.

Art. 28 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta, tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell'art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.

Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nei contratti. Il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.

Se il Cliente è non consumatore:

- il comma 2 non si applica;
- la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
- il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Art. 29 - Caratteristiche.

La presente sottosezione si applica:

- ai pagamenti di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca; bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamento di effetti cartacei in genere come indicati nel Documento di sintesi;
- ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consente l'effettuazione.

Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

Art. 40 - Ordine di Pagamento. Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte

Ordine di Pagamento. L'ordine di Pagamento, si impartisce - direttamente allo sportello, tramite il Private Banker o per corrispondenza - mediante presentazione, a seconda del tipo di Pagamento richiesto, di un modulo predisposto dalla Banca o dall'Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l'ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.

Alcuni ordini di pagamento possono essere disposti:

- tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
 - tramite i Servizi Online della Banca.
- Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).
- Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte** - Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:
- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
 - il Conto è intestato o contestato al Cliente a firme congiunte;
 - ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.

La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificati e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordine di Pagamento fraudolento o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o il più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o a regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite i Servizi Online a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.

La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest'ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi. In particolare, se il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca non intende più avvalersi dei servizi prestati dalla Terza Parte, deve comunicare tale circostanza alla Terza Parte medesima con le modalità concordate con quest'ultima.

Art. 41 - Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento.

A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'ordine di parte del Cliente:

- dell'Identificativo Unico e/o
- di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l'ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine.

Art. 42 - Ricezione dell'ordine.

L'ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.

Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l'orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Giorno Lavorativo successivo.

Il Cliente si applica anche all'ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia se l'ordine è presentato oltre determinati limiti orari - riportati nella documentazione contrattuale e nelle istruzioni operative relative alla carta di pagamento e ai Servizi Online - l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo. I limiti orari riportati nelle istruzioni operative relative ai Servizi Online si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.

Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte) il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversi dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario.

Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l'ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Giorno Lavorativo, oppure il primo Giorno Lavorativo successivo.

Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo a una Riba deve presentare l'ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla Riba stessa.

Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione dell'ordine con data futura, rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento: bonifici, MAV, RAV, Riba, bollettini postali, bollettini ICI, tasse universitarie.

L'ordine di Pagamento impartito attraverso il Private Banker o per corrispondenza si considera ricevuto dalla Banca solo nel momento in cui lo stesso perviene materialmente allo sportello bancario della Banca.

Art. 43 - Revoca dell'ordine.

L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.

L'ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 42, commi 2 e 6.

La revoca deve essere richiesta per iscritto in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.

Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di pagamento successivo oppure tutti i pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l'esecuzione di tutti i pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa.

L'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.

Art. 44 - Tempi di esecuzione del Pagamento.

L'ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all'Intermediario del Beneficiario:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte), entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 42;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 42.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i pagamenti in una delle divise dei Paesi EEA diversi dall'euro l'importo è accreditato all'Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell'art. 42.

Sottosezione (C) - ADEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO

Art. 45 - Caratteristiche.

La presente sottosezione si applica:

- al servizio ADUE il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario. Il servizio ADUE include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
- al servizio ADUE B2B. Il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Business-to-Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o Microimpresa;
- ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consente l'effettuazione.

Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto - tra cui quelle relative all'abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all'autorizzazione all'esecuzione - sono descritte nel relativo Foglio Informativo.

Art. 46 - Abilitazione e disabilitazione del Conto e Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Il Conto è automaticamente abilitato al servizio ADUE B2B, nonché agli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.

Per fruire dei tipi di Addebito Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengono, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista nei commi successivi.

Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente può limitare l'abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.

Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Per alcuni tipi di Addebito Diretti (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto.

La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.

Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un apposito autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di Addebiti Diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE B2B) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.

Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.

L'autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è previsto, al Beneficiario.

L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell'apposito modulo cartaceo o elettronico. L'autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebiti Diretti può essere data anche:

- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- tramite i Servizi Online se previsto dalle sue funzionalità.

L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.

Per taluni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.

Per il servizio ADUE B2B nonché per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente, dopo aver rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario, deve comunicare preventivamente alla Banca tutti i dati dell'autorizzazione stessa mediante sottoscrizione di un apposito modulo in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Pertanto, con riguardo a questi tipi di Addebito Diretto:

- in mancanza della comunicazione, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario;
- la Banca esegue gli Addebiti Diretti che siano coerenti con i dati della autorizzazione comunicati dal Cliente; peraltro nel caso in cui il Cliente indichi che l'autorizzazione rilasciata è in via continuativa, la Banca può considerare come ultimo Addebito Diretto autorizzato quello indicato come tale nell'ordine disposto dal Beneficiario e quindi non eseguire eventuali Addebiti Diretti successivi.

La comunicazione è efficace il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca; la Banca può comunque considerare la comunicazione efficace dal giorno stesso della sua ricezione.

L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell'Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.

La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se l'autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunque il rifiuto con le modalità previste dall'art. 31.

Art. 47 - Modifica e revoca dell'autorizzazione.

Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificare eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è un soggetto non consumatore (anche se Microimpresa), può esercitare tale facoltà se prevista nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.

La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 46 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Art. 48 - Rapporti tra Cliente e Beneficiario.

La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.

Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Art. 49 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti.

L'ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento - che deve essere successiva alla data in cui perviene l'ordine alla Banca - indicata nell'ordine stesso dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all'Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Art. 50 - Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti.

Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 49, comma 2. E' facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Art. 51 - Richieste di rimborso.

Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;
 - l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuto presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Resta inteso che per il servizio ADUE B2B e per il servizio ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso il rimborso non può essere richiesto.
- Per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad es. servizio ADUE, ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso).
- Il Cliente non consumatore (anche nel caso in cui sia una Microimpresa) può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Cliente stesso nell'autorizzazione; ad esempio:
- per il servizio ADUE (ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso) il rimborso può essere richiesto entro il termine di 8 settimane ed è incondizionato;
 - per il servizio ADUE B2B il rimborso non può essere richiesto.

La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.

Sottosezione (D) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Art. 52 - Termini di accredito.

L'importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.

Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese EEA diversa dall'euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Sottosezione (E) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.

Art. 53 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti.

Ai Pagamenti in divisa EXTRA E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).

Art. 54 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.

A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 32, se è dimostrata la responsabilità della Banca:

- in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l'importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.

In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l'importo del Pagamento.

Art. 55 - Pagamenti disposti dal Cliente con data futura.

Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di Pagamento quella la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l'ordine.

Art. 56 - Revoca dell'ordine di Pagamento.

L'ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 55.

Si applica l'art. 43 commi 1 (ad eccezione del riferimento agli ordini permanenti), 3 e 5.

Art. 57 - Esecuzione del Pagamento.

Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per:

- l'accredito all'Intermediario del Beneficiario dell'importo del Pagamento a debito del Conto
- l'accredito sul Conto dell'importo del Pagamento in divisa EXTRA E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall'euro o della divisa di un Paese E.E.A.

In caso di pagamento Paese Extra E.E.A. in euro in una divisa di un Paese EEA a credito del Conto si applica l'art. 52.

Sottosezione (F) - BancoCARD - Terze Parti: Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi

BancoCARD

Art. 58 - Oggetto.

La Banca rilascia al Cliente, previa richiesta scritta di quest'ultimo, una Carta BancoCard Fideuram multifunzione, di seguito "Carta".

L'uso congiunto della Carta e del Codice Personale Segreto, di seguito "PIN", identifica e legittima il Cliente/Titolare della Carta medesima a disporre del Conto con modalità elettroniche per usufruire dei servizi ivi avanti disciplinati negli appositi paragrafi della presente sottosezione.

La Carta consente di compiere Operazioni tramite i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata e i cui marchi sono indicati sulla Carta stessa, nonché le altre Operazioni indicate in questo contratto.

Le Operazioni effettuabili possono essere modificate dalla Banca oppure integrate mediante attivazione di nuovi tipi di Operazioni.

Art. 59 - Rilascio della Carta.

La Carta, di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

Non appena in possesso della Carta, il Cliente/Titolare deve apporre la propria firma nello spazio appositamente predisposto.

La Carta deve essere utilizzata entro il periodo di validità indicato sulla medesima, se presente. La Carta in scadenza viene sostituita su iniziativa della Banca.

Inoltre:

- la Banca si riserva di sostituire la Carta o il PIN per ragioni di efficienza o di sicurezza;
- la sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato avviene secondo quanto previsto dall'art. 63;
- in caso di deterioramento o danneggiamento della Carta, il Cliente/Titolare può chiedere una carta sostitutiva senza modifica del PIN e con una delle seguenti modalità:
 - personalmente in Filiale;
 - tramite i Servizi Online della Banca a cui la Carta si collega, se previsto dalle funzionalità dei medesimi;
 - tramite gli sportelli automatici abilitati della Banca, mediante l'uso congiunto della Carta e del PIN; questa modalità è disponibile solo nel caso in cui l'apparecchiatura rilevi il deterioramento o danneggiamento della Carta.

La richiesta di sostituzione non comporta il blocco della Carta. La Carta danneggiata o deteriorata, se ancora funzionante, può continuare ad essere utilizzata fino al momento in cui sarà attivata la Carta sostitutiva.

Il Cliente/Titolare prende atto che, in caso di sostituzione della Carta in scadenza o per danneggiamento o deterioramento, la Banca comunica la nuova data di scadenza della Carta al circuito di pagamento Visa o Mastercard a cui la Carta è collegata. In questo modo, gli Esercenti a cui il Cliente/Titolare ha comunicato i dati della Carta per pagamenti online o ricorrenti potranno aggiornare in autonomia la data di scadenza della Carta.

In caso di persone giuridiche (ivi comprese società di persone, comitati, associazioni di fatto, ecc.), la Carta è rilasciata ad un soggetto autorizzato ad operare sul Conto sulla base di elementi portati a conoscenza della Banca per iscritto, ovvero ad un altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione del presente contratto.

In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo quanto disposto al successivo art. 66, la Banca procede al rilascio di una nuova Carta e del PIN. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare sono opponibili alla Banca solo quando la stessa pervenuta e la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviare presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore ad un giorno lavorativo bancario dalla ricezione della comunicazione.

Art. 60 - Limiti e plafond.

La Carta è utilizzabile entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente cui è collegata la Carta (di seguito "Conto") e, inoltre, nei limiti e nei plafond di spesa giornaliere/mensili comunicati al Titolare all'atto della consegna della Carta stessa e del PIN, secondo le indicazioni di cui alle istruzioni che vengono allo utente consegnate.

L'esistenza di saldo disponibile sul Conto è verificata dalla Banca in tempo reale, all'atto dell'utilizzo della Carta per le operazioni che sono consentite esclusivamente in presenza di disponibilità sufficiente sul Conto. In assenza di tale requisito, la Banca può non dare corso all'Operazione richiesta.

Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita immediatamente l'importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.
La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
La responsabilità della Banca su qualsiasi spesa e mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.

Art. 35 - Imputazione delle spese del Pagamento.

Il Cliente non può disporre:
– l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;
– né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'Intermediario del Beneficiario.
Se il Cliente presenta un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

Art. 36 - Comunicazione della avvenuta esecuzione.

La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all'inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto delle informazioni relative al Pagamento eseguito nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.
Se il Cliente è non consumatore, il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.

Art. 37 - Recesso dai servizi di pagamento.

Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente Parte secondo quanto previsto dall'articolo 8.
L'esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.

Art. 38 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta, tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell'art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nei contratti. Il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
Se il Cliente è non consumatore:
– il comma 2 non si applica;
– la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
– il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Art. 39 - Caratteristiche.

La presente sottosezione si applica:
– ai pagamenti di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca; bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamento di effetti cartacei in genere come indicati nel Documento di sintesi;
– ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consente l'effettuazione.
Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

Art. 40 - Ordine di Pagamento. Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte

Ordine di Pagamento: è l'ordine di Pagamento, si impartito – direttamente allo sportello, tramite il Private Banker o per corrispondenza – mediante presentazione, a seconda del tipo di Pagamento richiesto, di un modulo predisposto dalla Banca o dall'Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l'ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.

Alcuni ordini di pagamento possono essere disposti:
– tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
– tramite i Servizi Online della Banca.
Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).
Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte - Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:
– il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
– il Conto è intestato o contestato al Cliente a firme congiunte;
– omoniquivola sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.
La Banca può rifiutare l'accesso al Conto della Terza Parte per giustificati e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di Ordine di Pagamento fraudolento o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o il più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o a regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto della Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite i Servizi Online a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.

La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest'ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi. In particolare, se il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca non intende più avvalersi dei servizi prestati dalla Terza Parte, deve comunicare tale circostanza alla Terza Parte medesima con le modalità concordate con quest'ultima.

Art. 41 - Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento.

A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'ordine di parte del Cliente:
– dell'Identificativo Unico e/o
– di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l'ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine.

Art. 42 - Ricezione dell'ordine.

L'ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l'orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Giorno Lavorativo successivo.
Il Cliente si applica anche all'ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia se l'ordine è presentato oltre determinati limiti orari – riportati nella documentazione contrattuale e nelle istruzioni operative relative alla carta di pagamento e ai Servizi Online – l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo. I limiti orari riportati nelle istruzioni operative relative ai Servizi Online si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.
Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte) il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversi dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario.

Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l'ordine si considera ricevuto nella data indicata se concorda con un Giorno Lavorativo, oppure il Giorno Lavorativo successivo.
Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo a una Riba deve presentare l'ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla Riba stessa.

Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione dell'ordine con data futura, rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento: bonifici, MAV, RAV, Riba, bollettini postali, bollettini t.c. tasse universitarie.
L'ordine di Pagamento impartito attraverso il Private Banker o per corrispondenza si considera ricevuto dalla Banca solo nel momento in cui lo stesso pervenga materialmente allo sportello bancario della Banca.

Art. 43 - Revoca dell'ordine.

L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.
L'ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 42, commi 5 e 6.
La revoca deve essere richiesta per iscritto in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di pagamento successivo oppure tutti i pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l'esecuzione di tutti i pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa.
L'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.

Art. 44 - Tempi di esecuzione del Pagamento.

L'ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all'Intermediario del Beneficiario:
– nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte), entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 42;
– nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 42.
In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i pagamenti in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversi dall'euro l'importo è accreditato all'Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell'art. 42.

Sottosezione (C) - ADEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO

Art. 45 - Caratteristiche.

La presente sottosezione si applica:
– al servizio ADUE il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario. Il servizio ADUE include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
– al servizio ADUE B2B. Il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Business-to-Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o Microimpresa;
– ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consente l'effettuazione.
Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto – tra cui quelle relative all'abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all'autorizzazione all'esecuzione – sono descritte nel relativo Foglio Informativo.

Art. 46 - Abilitazione e disabilitazione del Conto e Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Il Conto è automaticamente abilitato al servizio ADUE B2B, nonché agli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.
Per fruire dei tipi di Addebito Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengono, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista nei commi successivi.

Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente può limitare l'abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.
Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Per alcuni tipi di Addebiti Diretti (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto.
La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.

Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.
Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un'apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di Addebiti Diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE B2B) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.

Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.

L'autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è previsto, al Beneficiario.
L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell'apposito modulo cartaceo o elettronico. L'autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebiti Diretti può essere data anche:

- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- tramite i Servizi Online se previsto dalle sue funzionalità.

L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.
Per taluni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.

Per il servizio ADUE B2B nonché per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente, dopo aver rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario, deve comunicare preventivamente alla Banca tutti i dati dell'autorizzazione stessa mediante sottoscrizione di un apposito modulo in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Pertanto, con riguardo a questi tipi di Addebito Diretto:
– in mancanza della comunicazione, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario;
– la Banca esegue gli Addebiti Diretti che siano coerenti con i dati della autorizzazione comunicati dal Cliente; peraltro nel caso in cui il Cliente indichi che l'autorizzazione rilasciata è in via continuativa, la Banca può considerare come ultimo Addebito Diretto autorizzato quello indicato come tale nell'ordine disposto dal Beneficiario e quindi non eseguire eventuali Addebiti Diretti successivi.

La comunicazione è efficace il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca; la Banca può comunque considerare la comunicazione efficace dal giorno stesso della sua ricezione.
L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell'Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.
La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se l'autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunque il rifiuto con le modalità previste dall'art. 31.

Art. 47 - Modifica e revoca dell'autorizzazione.

Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificare eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è un soggetto non consumatore (anche se Microimpresa), può esercitare tale facoltà se prevista nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.
La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 46 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Art. 48 - Rapporti tra Cliente e Beneficiario.

La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.
Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Art. 49 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti.

L'ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento – che deve essere successiva alla data in cui perviene l'ordine alla Banca – indicata nell'ordine stesso dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all'Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Art. 50 - Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti.

Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 49, comma 2. E' facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Art. 51 - Richieste di rimborso.

Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;
b) l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso.
Resta inteso che per il servizio ADUE B2B e per il servizio ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso il rimborso non può essere richiesto.
Per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad es. servizio ADUE, ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso).
Il Cliente non consumatore (anche nel caso in cui sia una Microimpresa) può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Cliente stesso nell'autorizzazione; ad esempio:
a) per il servizio ADUE (ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso) il rimborso può essere richiesto entro il termine di 8 settimane e è incondizionato;
b) per il servizio ADUE B2B il rimborso non può essere richiesto.
La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.

Sottosezione (D) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Art. 52 - Termini di accredito.

L'importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese EEA diversa dall'euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Sottosezione (E) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.

Art. 53 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti.

Ai Pagamenti in divisa EXTRA E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).
Sottosezioni applicabili: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979,

Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita immediatamente l'importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita al caso di esecuzione corretta del Pagamento.
La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
La responsabilità della Banca su qualsiasi spesa e interessi imputati al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.

Art. 25 - Imputazione delle spese del Pagamento.

Il Cliente non può disporre:
– l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;
– né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'Intermediario del Beneficiario.
Se il Cliente presenta un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

Art. 26 - Comunicazione della avvenuta esecuzione.

La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all'inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto delle informazioni relative al Pagamento eseguito nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto duraturo. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.
Se il Cliente è non consumatore, il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.

Art. 27 - Recesso dai servizi di pagamento.

La Banca e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente Parte secondo quanto previsto dall'articolo 8.
L'esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.

Art. 28 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico 4-bis dell'art. 126-sexies). La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nei contratti. Il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
Se il Cliente è non consumatore:
– il comma 2 non si applica;
– la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
– il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Art. 29 - Caratteristiche.

La presente sottosezione si applica:
– ai pagamenti di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca; bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamento di effetti cartacei in genere come indicati nel Documento di sintesi;
– ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consente l'effettuazione.
Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

Art. 40 - Ordine di Pagamento. Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte

Ordine di Pagamento: è l'ordine di Pagamento, si impartito – direttamente allo sportello, tramite il Private Banker o per corrispondenza – mediante presentazione, a seconda del tipo di Pagamento richiesto, di un modulo predisposto dalla Banca o dall'Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l'ordine deve essere firmato dal Cliente e se previsto, compilato a cura dello stesso.

Alcuni ordini di pagamento possono essere disposti:
– tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
– tramite i Servizi Online della Banca.
Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).
Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte - Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:
– il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
– il Conto è intestato o contestato al Cliente a firme congiunte;
– omoniquivola sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.
La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificati e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordine di Pagamento fraudolento o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o il più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o a regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite i Servizi Online a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.
La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest'ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi. In particolare, se il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca non intende più avvalersi dei servizi prestati dalla Terza Parte, deve comunicare tale circostanza alla Terza Parte medesima con le modalità concordate con quest'ultima.

Art. 41 - Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento.

A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'ordine di parte del Cliente:
– dell'Identificativo Unico e/o
– di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l'ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine.

Art. 42 - Ricezione dell'ordine.

L'ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l'orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Giorno Lavorativo successivo.
Il Cliente si applica anche all'ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia se l'ordine è presentato oltre determinati limiti orari – riportati nella documentazione contrattuale e nelle istruzioni operative relative alla carta di pagamento e ai Servizi Online – l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo. I limiti orari riportati nelle istruzioni operative relative ai Servizi Online si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.
Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte) il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversi dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario.

Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l'ordine si considera ricevuto nella data indicata se coincide con un Giorno Lavorativo, oppure il Giorno Lavorativo successivo.
Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo a una Riba deve presentare l'ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla Riba stessa.

Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione dell'ordine con data futura, rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento: bonifici, MAV, Rav, Riba, bollettini postali, bollettini t.c. tasse universitarie.
L'ordine di Pagamento impartito attraverso il Private Banker o per corrispondenza si considera ricevuto dalla Banca solo nel momento in cui lo stesso pervenga materialmente allo sportello bancario della Banca.

Art. 43 - Revoca dell'ordine.

L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.
L'ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 42, commi 5 e 6.
La revoca deve essere richiesta per iscritto in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di pagamento successivo oppure tutti i pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l'esecuzione di tutti i pagamenti da eseguire successivamente alla revoca stessa.
L'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.

Art. 44 - Tempi di esecuzione del Pagamento.

L'ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all'Intermediario del Beneficiario:
– nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte), entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 42;
– nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell'art. 42.
In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i pagamenti in una delle divise dei Paesi EEA diversi dall'euro l'importo è accreditato all'Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell'art. 42.

Sottosezione (C) - ADEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO

Art. 45 - Caratteristiche.

La presente sottosezione si applica:
– al servizio ADUE; il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario. Il servizio ADUE include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
– al servizio ADUE B2B. Il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Business-to-Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o Microimpresa;
– ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consente l'effettuazione.
Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto – tra cui quelle relative all'abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all'autorizzazione all'esecuzione – sono descritte nel relativo Foglio Informativo.

Art. 46 - Abilitazione e disabilitazione del Conto e Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Il Conto è automaticamente abilitato al servizio ADUE B2B, nonché agli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.
Per fruire dei tipi di Addebito Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengono, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista nei commi successivi.

Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente può limitare l'abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.
Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Per alcuni tipi di Addebiti Diretti (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto.
La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.

Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.
Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un apposito autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di Addebiti Diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE B2B) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.

Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.

L'autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è previsto, al Beneficiario.
L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell'apposito modulo cartaceo o elettronico. L'autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebiti Diretti può essere data anche:

- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- tramite i Servizi Online se previsto dalle sue funzionalità.

L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.
Per taluni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.

Per il servizio ADUE B2B nonché per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente, dopo aver rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario, deve comunicare preventivamente alla Banca tutti i dati dell'autorizzazione stessa mediante sottoscrizione di un apposito modulo in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Pertanto, con riguardo a questi tipi di Addebito Diretto:
– in mancanza della comunicazione, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario;
– la Banca esegue gli Addebiti Diretti che siano coerenti con i dati dell'autorizzazione comunicati dal Cliente; peraltro nel caso in cui il Cliente indichi che l'autorizzazione rilasciata è in via continuativa, la Banca può considerare come ultimo Addebito Diretto autorizzato quello indicato come tale nell'ordine disposto dal Beneficiario e quindi non eseguire eventuali Addebiti Diretti successivi.

La comunicazione è efficace il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca; la Banca può comunque considerare la comunicazione efficace dal giorno stesso della sua ricezione.
L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell'Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.
La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se l'autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunque il rifiuto con le modalità previste dall'art. 31.

Art. 47 - Modifica e revoca dell'autorizzazione.

Il Cliente si impegna in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificare eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è un soggetto non consumatore (anche se Microimpresa), può esercitare tale facoltà se prevista nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.
La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 46 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Art. 48 - Rapporti tra Cliente e Beneficiario.

La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.
Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Art. 49 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti.

L'ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento – che deve essere successiva alla data in cui perviene l'ordine alla Banca – indicata nell'ordine stesso dal Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all'Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Art. 50 - Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti.

Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 49, comma 2. E' facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Art. 51 - Richieste di rimborso.

Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;
b) l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuto presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Resta inteso che per il servizio ADUE B2B e per il servizio ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso il rimborso non può essere richiesto.
Per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad es. servizio ADUE, ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso).
Il Cliente non consumatore (anche nel caso in cui sia una Microimpresa) può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Cliente stesso nell'autorizzazione; ad esempio:
a) per il servizio ADUE (ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso) il rimborso può essere richiesto entro il termine di 8 settimane e è incondizionato;
b) per il servizio ADUE B2B il rimborso non può essere richiesto.
La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.

Sottosezione (D) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Art. 52 - Termini di accredito.

L'importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese EEA diversa dall'euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Sottosezione (E) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.

Art. 53 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti.

Ai Pagamenti in divisa EXTRA E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).

Art. 54 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.

A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 32, se è dimostrata la responsabilità della Banca:
– in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l'importo addebitato;
– in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.
In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l'importo del Pagamento.

Art. 55 - Pagamenti disposti dal Cliente con data futura.

Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di Pagamento quella la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l'ordine.

Art. 56 - Revoca dell'ordine di Pagamento.

L'ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 55.
Si applica l'art. 43 commi 1 (ad eccezione del riferimento agli ordini permanenti), 3 e 5.

Art. 57 - Esecuzione del Pagamento.

Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per:
– l'accredito all'Intermediario del Beneficiario dell'importo del Pagamento a debito del Conto
– l'accredito sul Conto dell'importo del Pagamento in divisa EXTRA E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall'euro o dalla divisa di un Paese E.E.A.
In caso di pagamento Paese Extra E.E.A. in euro in una divisa di un Paese EEA a credito del Conto si applica l'art. 52.

Sottosezione (F) - BancoCARD - Terze Parti: Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi

BancoCARD

Art. 58 - Oggetto.

La Banca rilascia al Cliente, previa richiesta scritta di quest'ultimo, una Carta BancoCard Fideuram multifunzionale, di seguito "Carta".
L'uso congiunto della Carta e del Codice Personale Segreto, di seguito "PIN", identifica e legittima il Cliente/Titolare della Carta medesima a disporre del Conto con modalità elettroniche per usufruire dei servizi ivi avanti disciplinati negli appositi paragrafi della presente sottosezione.
La Carta consente di compiere Operazioni tramite i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata e i cui marchi sono indicati sulla Carta stessa, nonché le altre Operazioni indicate in questo contratto.
Le Operazioni effettuabili possono essere modificate dalla Banca oppure integrate mediante attivazione di nuovi tipi di Operazioni.

Art. 59 - Rilascio della Carta.

La Carta, di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
Non appena in possesso della Carta, il Cliente/Titolare deve apporre la propria firma nello spazio appositamente predisposto.
La Carta deve essere utilizzata entro il periodo di validità indicato sulla medesima, se presente. La Carta in scadenza viene sostituita su iniziativa della Banca. Inoltre:
– la Banca si riserva di sostituire la Carta o il PIN per ragioni di efficienza o di sicurezza;
– la sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato avviene secondo quanto previsto dall'art. 63;
– in caso di deterioramento o danneggiamento della Carta, il Cliente/Titolare può chiedere una carta sostitutiva senza modifica del PIN e con una delle seguenti modalità:

- personalmente in Filiale;
- tramite i Servizi Online della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità dei medesimi;
- tramite gli sportelli automatici abilitati della Banca, mediante l'uso congiunto della Carta e del PIN; questa modalità è disponibile solo nel caso in cui l'apparecchiatura rilevi il deterioramento o danneggiamento della Carta.

La richiesta di sostituzione non comporta il blocco della Carta. La Carta danneggiata o deteriorata, se ancora funzionante, può continuare ad essere utilizzata fino al momento in cui sarà attivata la Carta sostitutiva.

Il Cliente/Titolare prende atto che, in caso di sostituzione della Carta in scadenza o per danneggiamento o deterioramento, la Carta conserva la nuova data di scadenza della Carta al circuito di pagamento Visa o Mastercard a cui la Carta è collegata. In questo modo, gli Esercenti a cui il Cliente/Titolare ha comunicato i dati della Carta per pagamenti online o ricorrenti potranno agguardare in autonomia la data di scadenza della Carta.
In caso di persone giuridiche (ivi comprese società di persone, comitati, associazioni di fatto, ecc.), la Carta è rilasciata ad un soggetto autorizzato ad operare sul Conto sulla base di elementi portati a conoscenza della Banca per iscritto, ovvero ad un altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione del presente contratto.
In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo quanto disposto al successivo art. 66, la Banca procede al rilascio di una nuova Carta e del PIN. La revoca ovvero la perdita dell'autorizzazione ad operare sono opponibili alla Banca solo quando la stessa pervenuta e la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviare presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore ad un giorno lavorativo bancario dalla ricezione della comunicazione.

Art. 60 - Limiti e plafond.

La Carta è utilizzabile entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente cui è collegata la Carta (di seguito "Conto") e, inoltre, nei limiti e nei plafond di spesa giornaliere/mensili comunicati al Titolare all'atto della consegna della Carta stessa e del PIN, secondo le indicazioni di cui alle istruzioni che vengono al suo posto consegnate.
L'esistenza di saldo disponibile sul Conto è verificata dalla Banca in tempo reale, all'atto dell'utilizzo della Carta per mezzo di operazioni che possono essere esclusivamente in presenza di disponibilità sufficiente sul Conto. In assenza di tale requisito, la Banca può non dare corso all'Operazione richiesta.

I limiti inferiori e massimali della consegna della Carta sono modificabili dal Cliente/Titolare in diminuzione o in aumento, entro i massimali stabiliti dalla Banca, secondo quanto previsto con comma seguente; i massimali tempo per tempo in vigore sono indicati nel Foglio Informativo.

La richiesta di modifica del limiti può essere presentata dal Cliente/Titolare con una delle seguenti modalità: per iscritto in Filiale; oppure tramite i Servizi Online cui la Carta è collegata, se previsto dalle funzionalità dei medesimi.

Nella richiesta il Cliente/Titolare può indicare che la modifica sia applicata per un periodo di tempo determinato secondo la periodicità consentita dalla Banca. La richiesta è efficace non appena ricevuta dalla Banca e fino all'eventuale termine indicato dal Cliente/Titolare o, se non è indicato un termine, fino alla successiva richiesta di modifica.

In relazione ad esigenze di efficienza detti limiti e plafond possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Cliente/Titolare e tramite avvisi ed esposti nei locali della Banca medesima, sulle apparecchiature previste dai successivi paragrafi o nei locali nei quali le stesse sono installate, indicando, con preventivo di almeno due mesi, la data di entrata in vigore delle modifiche medesime, ferma in ogni caso la facoltà della Banca di operare dette modifiche senza preavviso, in relazione ad esigenze di sicurezza dei servizi, dandone comunicazione scritta al Cliente/Titolare.

Art. 61 - Impieghi del Cliente/Titolare.

Il Cliente/Titolare si impegna ad effettuare tutte le operazioni che comportano addebito sul proprio Conto, entro il saldo disponibile del Conto stesso, con i limiti e nei plafond di cui al precedente art. 60.

Art. 62 - Codice Personale Segreto (PIN) - Consegna della Carta e del PIN - Modifica del PIN.

La Banca, oltre alla Carta, consegna un segreto idoneo a consentire un PIN predisposto con la massima riservatezza.

Tale Codice, non conosciuto dalla Banca, deve restare segreto e non deve essere indicato sulla Carta né conservato insieme a quest'ultima.

Dietro richiesta del Cliente/Titolare, la Banca provvede alla spedizione della Carta e/o del PIN in plichi separati e alla consegna degli stessi ai soggetti all'opopo delegati per iscritto dal Cliente/Titolare, e quest'ultimo resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dall'uso della Carta e del PIN da parte di tali persone. In alternativa, il Cliente/Titolare può chiedere di ricevere il PIN mediante invio di un SMS gratuito al numero di cellulare dello stesso indirizzo.

Il Cliente/Titolare può modificare il PIN presso gli sportelli automatici abilitati della Banca o delle Banche del Gruppo, seguendo le istruzioni riportate sugli stessi; per effettuare tale modifica occorre utilizzare la Carta e il PIN. Il PIN può essere successivamente modificato con le stesse modalità ogniquivolta ritenuto opportuno dal Cliente/Titolare.

Fermo restando quanto previsto all'art. 59, comma 3, il Cliente/Titolare, se dimentica il PIN, può segnalare la circostanza in Filiale o tramite i Servizi Online a cui la Carta si collega, se previsto dalle funzionalità dei medesimi.

A seguito della segnalazione:

- la Banca blocca l'eventuale PIN modificato dal Cliente/Titolare e in tal caso ripristina il PIN originario;
- il Cliente/Titolare può richiedere il PIN originario; il PIN ricevuto può essere modificato come previsto al comma precedente. La segnalazione non determina il blocco della Carta.

Art. 63 - Custodia della Carta e del PIN - Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato. Responsabilità per utilizzo non autorizzato.

Il Cliente/Titolare, non appena li riceve, è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN, adottando in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mantenere segreto il PIN e non comunicarlo a terzi né riportarlo sulla Carta;
- utilizzare la Carta e il PIN esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;
- custodire separatamente la Carta e il PIN, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;
- utilizzare la Carta e il PIN con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. non dare mai seguito a email o telefonate che richiedono di inserire o comunicare informazioni personali o i dati della Carta);
- seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul proprio sito internet (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui al successivo comma, verificare spesso i movimenti e il saldo del Conto).

Tuttavia, oltre al caso in cui il Cliente/Titolare abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita se:

- a) telefonando, in qualsiasi momento, al numero telefonico comunicato dalla Banca, che offre copertura 24 ore su 24 fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e cioè almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e l'esatta intestazione della Carta), e annotando il "numero di blocco" che gli viene comunicato dall'operatore nel corso della telefonata;
- b) tramite i Servizi Online della Banca a cui la Carta si collega, se previsto dalle funzionalità dei medesimi;
- c) segnalando nel più breve tempo possibile l'accaduto ad una filiale della Banca, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telex o telegramma.

Inoltre il Cliente/Titolare deve:

- entro 48 ore dal momento del blocco presentare denuncia alle Autorità di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte ad un pubblico ufficiale.

In caso di impossibilità di utilizzo del numero telefonico, il Cliente/Titolare deve comunque segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto ad una filiale della Banca, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telex o telegramma e fornendo copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La segnalazione è opponibile alla Banca:

- a) se effettuata telefonicamente, dal momento in cui il Cliente/Titolare riceve il numero del blocco da parte dell'operatore;
- b) se effettuata tramite i Servizi Online, dal momento in cui il richiedente riceve tramite dati Servizi la comunicazione di avvenuto blocco;
- c) se effettuata personalmente alla filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
- d) se effettuata mediante lettera raccomandata, telex o telegramma:
 - dalle ore 24.00 del giorno della ricezione, se la comunicazione perviene durante l'orario di apertura dello sportello;
 - dalle ore 24.00 del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se la comunicazione perviene oltre l'orario di apertura dello sportello o in un giorno non lavorativo;

fatti salvi i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca).

La Carta bloccata non è più utilizzabile; per continuare a utilizzare la Carta il Cliente/Titolare deve chiederne la sostituzione; la richiesta di sostituzione può essere fatta una delle seguenti modalità:

- a) recandosi personalmente in Filiale;
- b) tramite i Servizi Online della Banca a cui la Carta si collega, se previsto dalle funzionalità dei medesimi.

A seguito della richiesta di sostituzione la Banca consegna la Carta e il PIN con le modalità previste all'art. 62, comma 1.

Tuttavia, in caso di blocco a seguito di smarrimento, la Banca può consentire la rimozione del blocco se il Cliente/Titolare comunica alla Banca stessa il ritrovamento della Carta; la comunicazione può essere fatta con le modalità previste in questo articolo per la richiesta di sostituzione; la rimozione del blocco è efficace nei limiti comunicati dalla Banca al momento della ricezione della richiesta.

Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni non autorizzate qualora il Cliente/Titolare abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all'articolo 62 e al presente articolo con dolo o colpa grave.

Tuttavia, oltre al caso in cui il Cliente/Titolare abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita se:

- la Banca per l'esecuzione delle Operazioni di pagamento non esegue una Autenticazione forte del Cliente/Titolare;
- lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dal Cliente/Titolare prima di una Operazione.

Inoltre il Cliente non sopporta alcuna perdita se la stessa è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle attività previste a suo carico nel presente contratto.

Il comma precedente non si applica se il Cliente è non consumatore. In questo caso, prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni non autorizzate, se il Cliente/Titolare abbia agito con dolo o colpa grave, o comunque, nel caso in cui non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all'articolo 62 e al presente articolo.

A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo non autorizzato della Carta, salvo il caso di dolo del Cliente/Titolare stesso.

Art. 64 - Registrazioni delle Operazioni. Operazioni non autorizzate. Mancata o inesatta esecuzione di Operazioni.

L'addebito e l'accredito in Conto delle Operazioni compiute tramite la Carta è eseguito in base alle registrazioni effettuate dall'apparecchiatura presso cui l'Operazione è stata effettuata.

Dell'addebito e dell'accredito delle Operazioni eseguite la prova la comunicazione stessa rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione (fatto salvo il caso in cui l'apparecchiatura informa preventivamente il Cliente/Titolare dell'impossibilità della ricezione della comunicazione ed il Cliente/Titolare decide di eseguire comunque l'operazione), nonché la documentazione della Banca. Può costituire, inoltre, mezzo di prova la telecamera di sicurezza della Banca.

Qualora la Banca debba procedere alla rettifica o all'eliminazione di una registrazione, provvede a ricostituire la posizione contabile del Cliente/Titolare e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione fosse stata correttamente eseguita.

Se l'Operazione risulta non autorizzata, la Banca - entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui prende atto dell'operazione o riceve la richiesta di rettifica - rimborsa l'importo dell'Operazione, salvo che ricorra uno dei casi di responsabilità del Cliente previsti al precedente art. 63 o che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'esecuzione dell'Operazione.

Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che l'Operazione era stata autorizzata, procedendo al raddobbo del Conto entro 120 giorni dalla data del rimborso. Dopo tale termine, la Banca non può effettuare il raddobbo, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell'importo non dovuto.

La Banca è inoltre responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione a debito del Conto. Tuttavia la Banca non è responsabile:

- se l'ordine di pagamento non è pervenuto dal circuito tramite il quale l'Operazione è stata disposta oppure è pervenuto in modo inesatto;
- se la Banca prova che l'intermediario dell'Intermediario ha ricevuto l'importo dell'Operazione nei tempi previsti dal circuito di pagamento utilizzato per l'esecuzione dell'Operazione o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;

- in caso di uso illecito della Carta da parte del Cliente/Titolare.

La Banca se è responsabile in base al comma precedente e l'importo dell'Operazione è già stato addebitato sul Conto, a seguito della richiesta di rettifica, ripristina il Conto stesso nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'Operazione non avesse avuto luogo applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell'importo dell'Operazione.

In caso di mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione a credito del Conto tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. 73, la Banca è responsabile se è dimostrato che essa ha ricevuto la conferma dell'Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è eseguita; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto tale conferma.

Nel caso in cui sia responsabile in base al comma precedente, la Banca accredita l'importo dell'Operazione sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione.

La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente/Titolare oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge. Se il Cliente è non consumatore, i commi 9 e 10 non si applicano.

Art. 65 - Utilizzo della Carta - Modifica condizioni per esigenze di carattere tecnico - Utilizzo della Carta all'estero.

Il Cliente/Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta alle condizioni e con le modalità indicate nelle istruzioni all'opopo consegnate, in eventuali avvisi esposti nei locali aperti al pubblico della Banca o sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile.

La Banca si riserva la facoltà di modificare o integrare in qualsiasi momento dette istruzioni per esigenze di carattere tecnico anche conseguenti all'evoluzione degli strumenti elettronici a supporto delle funzionalità di prelievo, disposizioni di pagamento e richiesta di informazioni usufruibili con la Carta. Le comunicazioni relative sono validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente/Titolare, ovvero mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Banca e sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile e sono applicabili con la decorrenza indicata in tale comunicazione ed avviso.

La Carta è utilizzabile anche all'estero, ove siano disponibili i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata e secondo le disposizioni valutarie vigenti.

Tuttavia, per le Operazioni non effettuate tramite Internet, ma presso sportelli automatici o presso Esercenti (c.d. "Operazioni tramite POS fisici"):

- la Carta, appena emessa, è automaticamente utilizzabile all'estero in tutti i Paesi (c.d. "Profilo Mondo");
- successivamente all'emissione della Carta il Cliente/Titolare può chiedere di limitarne l'utilizzo solo ai Paesi tempo per tempo indicati nell'elenco riportato sul Foglio Informativo della Carta (c.d. "Profilo Limitato"); inoltre, in ogni momento il Cliente/Titolare può modificare l'operatività scelta, passando dal "Profilo Mondo" al "Profilo Limitato" e viceversa; nella richiesta il Cliente/Titolare può indicare che il profilo scelto sia applicato per un periodo di tempo determinato con un minimo di un giorno.

La richiesta può essere effettuata dal Cliente/Titolare con le seguenti modalità:

- tramite i Servizi Online della Banca a cui la Carta è collegata, se previsto dai medesimi;
- mediante richiesta scritta in Filiale.

La richiesta è efficace non appena ricevuta dalla Banca e fino all'eventuale termine indicato nella stessa ovvero fino alla successiva richiesta di modifica da parte del Cliente/Titolare.

Se la Carta è utilizzata fuori dall'area geografica consentita, l'Operazione non viene eseguita; la Banca può segnalare al Cliente/Titolare tale utilizzo con le modalità indicate nella Guida ai Servizi disponibile sul sito internet della Banca.

Art. 66 - Restituzione della Carta.

Il Cliente/Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta e ogni altro materiale in precedenza consegnato in ogni caso di recesso dal presente servizio o dal contratto di conto corrente, sia esso operato dalla Banca sia dal Cliente/Titolare.

Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della Carta o dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

La Carta dovrà essere restituita anche nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità totale o parziale di agire del Cliente/Titolare o nel caso di procedure concorsuali a suo carico nonché nel caso di variazione dello stato autorizzato ai sensi del precedente art. 59, comma 3.

Art. 67 - Danneggiamento e deterioramento della Carta.

In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente/Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni con la stessa ed a consegnarla alla Banca nello stato in cui si trova.

Art. 68 - Erogazione dei servizi - Sospensione della Carta.

La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui alla presente sottosezione, negli orari indicati nelle norme che disciplinano i singoli servizi.

La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione degli sportelli automatici, nonché di sospendere o limitare l'utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta stessa, o al sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato, fermo comunque l'impegno, nel caso di sospensione, di riattivare il funzionamento nel più breve tempo possibile.

La Banca comunica la sospensione o la limitazione al Cliente/Titolare - se possibile preventivamente - oppure immediatamente dopo verbalmente (anche per telefono), tramite il Servizio Informativo SMS di cui al successivo art. 69, se attivo, o per iscritto, mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente/Titolare o tramite posta elettronica, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrono altri motivi ostativi a base di disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine il Cliente/Titolare deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

Per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato, le apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile possono trattenere la Carta stessa. In tali casi il Cliente/Titolare è tenuto a prendere contatto con la Filiale.

La sospensione della Carta non comporta l'automatica sospensione del Servizio BANCOMAT Pay[®].

Fermi restando i servizi usufruibili presso qualsiasi sportello automatico contraddistinto dal marchio BANCOMAT[®], la Banca si riserva di dare al Cliente/Titolare la possibilità di utilizzare, anche a particolari condizioni, gli sportelli automatici/apparecchiature poste presso le Filiali di altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo per i servizi disciplinati dai successivi paragrafi; tali servizi saranno di volta in volta comunicati con le modalità indicate all'art. 65. Il Cliente/Titolare potrà richiedere a rendere disponibili a tali Banche, che opereranno con il Cliente/Titolare in nome e per conto della Banca, i dati e le informazioni necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste; la delega conferita dalla Banca alle altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo non implica onere o limitazione di responsabilità della Banca per l'operato delle altre Banche. Con l'utilizzo di tali apparecchiature il Cliente/Titolare conferma di essere stato edotto delle modalità di erogazione dei relativi servizi.

La Banca si riserva la facoltà di modificare o di integrare, in qualunque momento, la gamma dei servizi offerti usufruibili con la Carta comunicando, di volta in volta, i relativi aggiornamenti con le modalità indicate all'art. 65.

Paragrafo A

Art. 69 - Servizio BANCOMAT[®] Servizio Informativo SMS BancoCard.

Il servizio BANCOMAT[®] consente al Cliente/Titolare di prelevare contante presso qualunque sportello automatico contraddistinto dal marchio BANCOMAT[®]. Ove consentito, il servizio permette altresì al Cliente/Titolare di effettuare versamenti di contanti/assegni ed eseguire servizi di pagamento, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, nelle istruzioni o sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile.

La Carta consente al Cliente/Titolare di usufruire del servizio BANCOMAT[®] per effettuare tutte le operazioni consentite sulle apparecchiature del Sistema Bancario ubiquo sul territorio nazionale.

L'orario del servizio BANCOMAT[®] è di regola il seguente: dalle 00.00 alle 02.00 e dalle 05.00 alle 24.00 dal lunedì al venerdì incluse le festività infrasettimanali; 24 ore su 24 il sabato e la domenica. Per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali vale l'orario di apertura al pubblico.

Per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato lo sportello BANCOMAT[®] può trattenere la Carta.

Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del servizio BANCOMAT[®], la Banca dovrà procedere al blocco della Carta, anche senza necessità di preventivo avviso al Cliente/Titolare.

Nelle ipotesi previste nei precedenti commi 4 e 5 il Cliente/Titolare è tenuto a prendere esclusivamente contatto con una filiale della Banca. Il Cliente/Titolare può attivare il Servizio Informativo SMS BancoCard. Il servizio prevede l'invio all'utente cellulare indicata dal Cliente/Titolare, di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un'operazione di prelievo di contante o di pagamento, tramite la Carta, di importo superiore a quello indicato dal Cliente/Titolare.

In caso di operatività della Carta all'estero, il servizio prevede l'invio di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un'operazione di prelievo o di pagamento, indipendentemente dall'importo soglia indicato dal Cliente/Titolare.

Il servizio può essere richiesto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto unitamente alla richiesta di rilascio della carta, oppure può essere attivato dal Cliente/Titolare o presso le filiali o direttamente dagli sportelli ATM della Banca e delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo nonché, altresì, tramite i Servizi Online della Banca se previsto dalla funzionalità dei medesimi.

Il servizio non comporta addebiti di costi da parte della Banca, mentre è previsto l'addebito da parte dell'operatore prelevato del costo telefonico dell'invio dell'SMS secondo le tariffe stabilite dai singoli gestori telefonici indipendentemente dal profilo tariffario del Cliente/Titolare e da eventuali iniziative promozionali riguardanti il costo degli SMS.

Il Servizio Informativo SMS può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione al Cliente/Titolare tramite SMS o per posta ordinaria o tramite i Servizi Online della Banca se previsto dalla funzionalità dei medesimi.

Il Cliente/Titolare può richiedere in qualsiasi momento la disattivazione del Servizio Informativo SMS presso una filiale o direttamente dagli sportelli ATM della Banca e delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo o tramite i Servizi Online della Banca se previsto dalla funzionalità dei medesimi.

Il Servizio Informativo SMS non si applica alle Operazioni fatte con il Servizio BANCOMAT Pay[®].

Paragrafo B

Art. 70 - Servizio PagoBANCOMAT[®].

La Carta consente al Cliente/Titolare di usufruire del servizio PagoBANCOMAT[®] per effettuare pagamenti in Italia nei confronti degli esercizi e di soggetti convenzionati mediante addebito sul Conto del Cliente/Titolare medesimo, avvalendosi delle apparecchiature POS contrassegnate dal marchio "PagoBANCOMAT[®]".

Il servizio è utilizzabile con una delle seguenti modalità:

- a) mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;
- b) mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta (modalità contactless). Questi pagamenti:

- sono convalidati mediante digitazione del PIN;
- se hanno importo pari o inferiore a 25 euro e l'importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell'ultima digitazione del PIN non supera i 150 euro; essi si intendono convalidati mediante il solo utilizzo della Carta abbinata alla rilevazione dei dati effettuata dall'apparecchiatura POS;

- possono essere effettuati senza digitazione del PIN.

c) mediante semplice inserimento della Carta nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo.

Eseguita l'operazione l'Esercente consegna copia della memoria di spesa; nel caso di operazioni contactless effettuate senza digitazione del PIN la memoria di spesa è consegnata al Cliente/Titolare su sua richiesta.

Il Cliente/Titolare inoltre può:

- disporre pagamenti nei confronti degli Esercenti che hanno attivato questa operatività tramite apparecchiature diverse dai POS - quali ad esempio alcuni tipi di cellulari - attivando tale specifica funzione presso uno sportello automatico abilitato mediante l'uso congiunto della Carta e del PIN. Questi pagamenti sono disposti utilizzando uno specifico codice personale scelto dal Cliente/Titolare stesso; per tale codice valgono l'obbligo di diligente custodia e gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 63. Il Cliente/Titolare può disabilitare questa funzione rivolgendosi direttamente all'Esercente; la Banca non è responsabile della richiesta di revoca presentata all'Esercente;

- disporre pagamenti ricorrenti nei confronti degli Esercenti che hanno attivato questa operatività tramite uno sportello automatico abilitato mediante l'uso congiunto della Carta e del PIN. I pagamenti vengono eseguiti automaticamente quando ricorrono le condizioni indicate dal Cliente/Titolare; prima che si verifichino le condizioni per l'esecuzione il Cliente/Titolare può revocare tali pagamenti tramite lo sportello automatico abilitato mediante l'uso congiunto della Carta e del PIN oppure rivolgendosi direttamente all'Esercente in quanto l'ultimo caso la Banca non è responsabile della richiesta di revoca presentata all'Esercente. La revoca è cessare l'esecuzione di tutti i pagamenti di eseguito dopo la revoca stessa.

Il servizio PagoBANCOMAT[®] è utilizzabile negli orari di apertura al pubblico dei Esercenti oppure, nel caso in cui il servizio sia utilizzato per Operazioni presso gli sportelli automatici abilitati, negli orari di cui all'art. 69 comma 3. La Banca rimane estranea ad eventuali controversie tra il Cliente/Titolare e società o erici convenzionati presso i quali il Cliente/Titolare stesso effettua i pagamenti di beni o di servizi con l'utilizzo della Carta.

Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di una Operazione di pagamento presso un Esercente l'importo esatto dell'Operazione non è noto, la Banca blocca sul Conto i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dal Cliente/Titolare. La Banca al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine, sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente e addebita l'esatto importo dell'Operazione sul Conto.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT[®], di cui al precedente Paragrafo A.

Paragrafo C

Art. 71 - Servizio di prelievo e pagamento su circuiti diversi.

Le funzioni di prelievo e pagamento su circuiti diversi da quelli indicati agli articoli 69 e 70 consentono di:

- prelevare denaro presso le apparecchiature contraddistinte dai marchi indicati sulla Carta ed anche presso i Punti Operativi Convenzionati di cui all'art. 73, richiedere contante ad un Esercente tramite il Servizio di Cash back di cui all'art. 73;
- disporre Operazioni di pagamento nei confronti degli Esercenti mediante le apparecchiature POS contrassegnate dai marchi indicati sulla Carta o con le altre modalità previste in questo contratto.

Resta fermo quanto previsto all'art. 65 comma 3 per l'utilizzo all'estero.

Le Operazioni di prelievo di denaro sono effettuate mediante uso congiunto della Carta e del PIN. Le richieste di contante tramite il Servizio Cash back sono effettuate con le modalità previste all'art. 73.

Le Operazioni di pagamento sono effettuate con una delle seguenti modalità:

- a) mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;
- b) mediante utilizzo della Carta e apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall'Esercente se l'Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard;
- c) mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta (modalità contactless). Questi pagamenti:

- sono convalidati mediante digitazione del PIN e l'Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, o firma della memoria di spesa;
- possono essere effettuati senza digitazione del PIN se l'Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, e senza firma della memoria di spesa se hanno importo pari o inferiore a 25 euro e l'importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell'ultima digitazione del PIN o dell'ultima firma della memoria di spesa non supera i 150 euro; essi si intendono convalidati mediante il solo utilizzo della Carta abbinata alla rilevazione dei dati effettuata dall'apparecchiatura POS;

- d) mediante il Servizio Pagamenti sicuri Internet di cui all'art. 73;
- e) mediante il Servizio MasterPass di cui all'art. 73;
- f) mediante il Servizio Pagamenti con Dispositivo Mobile di cui all'art. 73;

g) mediante semplice inserimento della Carta nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Documento Informativo.

Se l'Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, mediante comunicazione all'Esercente dei:

- dati della Carta, in caso di Operazioni di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici;
- dati della Carta virtuale di cui all'art. 73 paragrafo "Servizio Pagamenti sicuri internet", richiesta tramite i Servizi Online della Banca, in caso di ordini per corrispondenza o ordini telefonici.

In questi casi, l'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi al Cliente/Titolare, fermo comunque restando l'obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.

Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di un'Operazione di pagamento presso un Esercente l'importo esatto dell'Operazione non è noto, la Banca blocca sul Conto i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dall'Intermediario. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine di pagamento, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l'esatto importo dell'Operazione sul Conto.

L'Esercente può richiedere l'esibizione di un documento di identità in corso di validità. Per ragioni di sicurezza l'Esercente può inoltre richiedere una specifica autorizzazione verbale della Banca.

Se l'Operazione è da convalidare tramite firma della memoria di spesa, questa deve essere sottoscritta con firma conforme a quella apposta dal Cliente/Titolare sul presente contratto, sulla Carta e sulla richiesta di rilascio della stessa. Eseguita l'operazione l'Esercente convenzionato consegna copia della memoria di spesa; nel caso di operazioni contactless effettuate senza digitazione del PIN o firma della memoria di spesa, quest'ultima è consegnata al Cliente/Titolare su sua richiesta e consegnata al Cliente/Titolare su sua richiesta. Le memorie di spesa che risultino irregolari possono non essere pagate dalla Banca.

Il consenso all'esecuzione di un'Operazione, una volta dato, è irrevocabile.

L'ordine di esecuzione di un'Operazione è ricevuto dalla Banca nel momento in cui è trasmesso ad essa dal circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è stata effettuata. L'importo dell'Operazione è accreditato all'intermediario dell'Esercente nei termini previsti dal circuito di pagamento utilizzato. Se l'Esercente accetta tutti i circuiti di pagamento riportati sulla Carta, il Cliente/Titolare può scegliere il circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione. Tale scelta viene effettuata prima che il Cliente/Titolare preli il proprio consenso all'esecuzione dell'Operazione.

A tal fine il Cliente/Titolare deve indicare all'Esercente il circuito su cui effettuare l'Operazione o, in caso di apparecchiature POS non predisposta dall'Esercente, deve seguire le indicazioni riportate sulla stessa apparecchiatura POS. Se l'apparecchiatura POS non è abilitata all'operazione contactless sul circuito di pagamento scelto dal Cliente/Titolare, quest'ultimo può comunque effettuare l'Operazione su tale circuito di pagamento. A tal fine, tuttavia, l'Operazione non può essere effettuata avvicinando la Carta all'apparecchiatura POS, ma è necessario inserire la Carta nell'apparecchiatura POS medesima e indicare all'Esercente il circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione, o in caso di apparecchiatura POS non predisposta dall'Esercente, seguire le indicazioni riportate sulla stessa apparecchiatura POS.

Fermo quanto previsto al precedente comma, se intende sapere su quale circuito di pagamento sarà effettuata l'Operazione, prima di prestare il consenso all'esecuzione della stessa, il Cliente/Titolare può chiedere all'Esercente o se l'importo dell'Operazione è superiore a 25 euro e l'apparecchiatura POS è abilitata a tale funzione, visualizzare tale circuito sull'apparecchiatura POS.

I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro direttamente dal circuito internazionale, al cambio dallo stesso praticato.

Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione basata una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
 - il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha rilasciato alla Banca la richiesta del consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di Conto contestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i contestatori;
 - per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
- Nel senso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra i cui identificativi della Terza Parte.
- Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche:
- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
 - tramite i Servizi Online, se previsti dalle sue funzionalità.

Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con il modulo previsto al comma precedente per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.

La Banca non blocca sul Conto l'importo dell'operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.

Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite i Servizi Online o altra modalità concordata con la Banca, l'avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.

PARTE QUARTA

Norme speciali per il deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari

Art. 75 - Oggetto.

La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari sia cartacei sia immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Titolo II Bis del Testo Unico della Banca d'Italia e dematerializzati (di seguito denominati complessivamente anche "titoli"), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Nel caso di deposito di titoli cartacei il Depositante deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

Il caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del TUF o altrimenti dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Depositante presso la Banca prevede luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali posseduti efferenti soltanto tramite la Banca e trovano attuazione attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. La registrazione contabile attribuita al Depositante la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari – ivi compresi i diritti di cui al successivo articolo 76 – secondo la disciplina di ciascuno di essi e le norme di legge applicabili, unicamente quella effettuata dalla Banca all'esito del regolamento delle relative operazioni. La registrazione contabile degli strumenti finanziari nel deposito prima del regolamento dell'operazione di acquisto autorizza il Depositante unicamente il diritto di vendere, prima di averne acquistato la proprietà, lo strumento finanziario oggetto del precedente ordine di acquisto non ancora regolato, ferma restando l'applicazione delle norme che disciplinano la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Testo Unico della Banca si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo; è tuttavia ammessa la possibilità di richiedere il rilascio del certificato in forma cartacea, qualora il regolamento del titolo lo consenta.

Art. 76 - Svolgimento del servizio – Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto - Richiesta di comunicazioni o certificazioni per l'esercizio di ulteriori diritti – Identificazione dei Depositanti titolari di strumenti finanziari – Sollecitazioni di deleghe di voto.

La Banca custodisce i titoli cartacei mediante la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione accentrata ege e generale provvede alla tutela e dei diritti naturali ed economici inerenti ai titoli stessi.

Nel caso di titoli opzione e warrant relativi agli strumenti finanziari in deposito immessi nel sistema di gestione accentrata, conversione dei titoli o versamento di decimale Banca chiede istruzioni al Depositante e provvede all'esecuzione dell'operazione qualora sia previsto di ricezione da parte del Depositante di istruzioni scritte e previo versamento dei fondi occorrenti e, in caso di Depositante diverso da persona fisica, solo qualora quest'ultimo sia seguito di Codice LEI di cui al successivo art. 84, unico comma. In mancanza di istruzioni scritte del Depositante entro l'orario di chiusura finale di sportello del Giorno Lavorativo precedente l'ultimo giorno di trattazione dei derivati/warrant così come in mancanza di fondi disponibili, la Banca cura la vendita dei derivati/warrant per conto del Depositante l'ultimo giorno di trattazione, compatibilmente con le condizioni di mercato nel cui caso i derivati/warrant sono negoziati in presenza di condizioni di mercato che non consentono la vendita, o in caso di persone diverse dalle persone fisiche sprovviste di Codice LEI di cui al successivo art. 84, unico comma, la Banca non procede alla vendita medesima.

Per i titoli non immessi nel sistema di gestione accentrata, il Depositante deve dare alla Banca le opportune istruzioni entro l'orario di chiusura finale di sportello del quinto Giorno Lavorativo precedente il giorno di scadenza della pertinente operazione, in mancanza delle quali la Banca non è obbligata a compiere alcuna attività. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Depositante è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

Il Depositante conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compii i sottoscritti in nome e per conto del Depositante, secondo le specifiche istruzioni di volta in volta impartite da quest'ultimo, la scheda di adesione, o la diversa documentazione messa a disposizione dall'emittente relativa al acquisto, di scambio, di acquisto e scambio, aumenti di capitale e altre operazioni sul capitale quali, a titolo esemplificativo, conversione di titoli o versamento di decimi e, in relazione al presente mandato, autorizza fin d'ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395, c.c.

In mancanza di istruzioni contrarie da conferire per iscritto alla Banca entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di negoziazione "ex cedendo" o "ex dividendo", la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.

Le norme che disciplinano i diritti di titolari di strumenti finanziari, contenute nei successivi paragrafi del presente articolo, si applicano solo agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata e in deposito presso la Banca.

Il Depositante che intende intervenire in assemblea per esercitare il diritto di voto deve richiedere alla Banca di accettare all'emittente, con apposita comunicazione eventualmente resa tramite l'intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, la legittimazione del richiedente in conformità alle scritture contabili della Banca stessa.

Tale richiesta deve essere effettuata:

- per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con il consenso dell'emittente, nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, entro il termine dell'orario di sportello del quarto Giorno Lavorativo bancario precedente la data di convocazione dell'assemblea oggetto della richiesta e la data di prima convocazione se le date delle convocazioni successive sono indicate nel medesimo avviso di convocazione; in caso contrario entro il termine dell'orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente ciascuna data di convocazione successiva;
- per le assemblee degli azionisti che indicano in precedenza, entro il termine dell'orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di prima convocazione dell'assemblea oggetto della richiesta, e entro il termine dell'Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente il termine previsto dallo statuto della società per l'inizio della comunicazione. La Banca rende indisponibili, fino alla chiusura dell'assemblea, i titoli oggetto di comunicazione, emessi da società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.

Qualora la richiesta di cui al precedente comma pervenga alla Banca oltre i termini sopra indicati, la Banca non assume alcuna responsabilità per i casi in cui la società emittente non accetti la comunicazione.

Il Depositante può effettuare la richiesta sopra indicata anche con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti i cui strumenti finanziari siano tempo per tempo depositati/registratori, fino a diversa comunicazione in tal caso la Banca provvede all'invio delle comunicazioni senza necessità di ulteriori richieste da parte del Depositante.

Il Depositante che intende esercitare diritti diversi da quello contemplato nei commi precedenti deve richiedere alla Banca di effettuare, eventualmente per il tramite dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, le comunicazioni o rilasciare le certificazioni necessarie per l'esercizio dei diritti medesimi.

La Banca effettua le comunicazioni o rilascia le certificazioni di cui al comma precedente senza indugio e comunque entro il secondo Giorno Lavorativo Bancario successivo a quello di ricezione della richiesta del Depositante. Nei casi consensati dalla legge, il Depositante può chiedere alla Banca all'invio dell'emittente di una comunicazione di revoca della comunicazione di cui sopra in relazione a tutti o parte degli strumenti finanziari eventualmente.

Il Depositante è tenuto a restituire alla Banca la certificazione eventualmente rilasciata, ove ancora idonea a produrre effetti, qualora intenda trasferire i diritti oggetto della certificazione o ottenere la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della certificazione, il Depositante può chiedere, a proprie spese, il rilascio di un duplicato subordinatamente alla consegna di copia della denuncia all'autorità competente.

A richiesta delle società italiane con status ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, il cui azionista lo preveda, ovvero a richiesta delle società emittenti obbligazioni nella gestione accentrata, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) alla società richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Depositante che detiene presso la Banca azioni/obbligazioni della società richiedente e che non ha espressamente vietato la comunicazione agli stessi unitamente al numero di azioni/obbligazioni di tali società registrate nel deposito intestato al Depositante medesimo presso la Banca. Il Depositante può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun deposito di cui si intestario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.

Nel caso di sollecitazione di deleghe di voto relative a società italiane i cui strumenti finanziari siano ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, la Banca comunica al promotore richiedente e ai dati identificativi del Depositante che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di strumenti finanziari della società emittente registrati sui rispettivi depositi.

Il Depositante può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun deposito di cui si intestario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.

Art. 77 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Depositante.

Se il Depositante non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della lettera.

Se il Depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, comma 3 e 4, e 2756, comma 2 e 3, cod. civ., realizzando, direttamente o a mezzo intermediario abilitato, un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni di calendario.

La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Depositante.

Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri titoli alle condizioni di cui alle presenti norme.

Art. 78 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito – Vincoli.

Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Depositante deve far pervenire la richiesta alla Banca almeno 2 giorni lavorativi bancari prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato la richiesta deve essere rinnovata.

In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, a norma del successivo art. 81, la Banca provvede alla loro restituzione al Depositante entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui ha ricevuto gli organismi subdepositari.

Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Depositante: in tal caso, il vincolo si estende a tutti gli strumenti finanziari ivi depositati/registratori.

Nel caso in cui il vincolo non riguardi i titoli strumenti finanziari depositati/registratori, gli strumenti finanziari vincolati sono depositati/registratori in un deposito diverso da quello originariamente destinato alla custodia e amministrazione.

Nel caso di pegno, usufrutto o rapporto, è obbligo del Depositante dare comunicazione alla Banca dell'eventuale esistenza di una convenzione tra il Depositante e, rispettivamente, il creditore originario, l'usufruttuario o il portatore, che attribuisca ad un soggetto diverso da quello stabilito dalla legge la legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli sottoposti a vincolo, di cui al successivo articolo 76. La mancata comunicazione dell'esistenza e del contenuto di tale convenzione esonera la Banca da ogni responsabilità in relazione al rilascio delle relative attestazioni, comunicazioni o certificazioni.

Art. 79 - Deposito contestato e procure.

Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, oltre quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 e ciascuno degli altri contestatori è inoltre autorizzato in nome e per conto di ciascun altro contestatario del rapporto, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod. civ., a vendere i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, a comprare titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei contestatori del rapporto, a trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto.

Allo scopo appone sugli stessi le relative girate o conferisce alla Banca il relativo mandato anche per girarli o favorire di loro titolari o della Banca, nonché a dare in rapporto i titoli, estinguere i rapporti e essere, ad utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto, nonché a costituire i predetti in pegno a favore di terzi o della Banca. Pertanto, con la firma del presente contratto, i Depositanti si conferiscono reciproca procura.

Art. 80 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei.

La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo.

Art. 81 - Sub-deposito dei titoli cartacei e strumenti finanziari in gestione accentrata.

Il Depositante autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei presso depositari abilitati, quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile. I sub-depositari in caso di tempo per tempo sub-depositano i titoli sono indicati nel documento "conferma di operazione in titoli".

In relazione ai sub-depositi subdepositati: il Depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità previste nelle norme contenute nel regolamento dei servizi dei depositari centrali o degli altri depositari abilitati di cui al comma precedente.

I titoli sub-depositati sono immessi in deposito intestati alla Banca.

Nell'ipotesi in cui i titoli siano immessi in un deposito che contiene gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca ("conto ombra"), la Banca istituisce e conserva le evidenze/registratori contabili a nome del Cliente, come disciplinate nel presente Contratto, di tali strumenti finanziari e li aggiora in via continuativa e con tempestività in modo da consentire alla Banca di ricostruire, in qualsiasi momento, la posizione in strumenti finanziari di ciascun Cliente. In caso di titoli sub-depositati presso un depositario centrale dell'area economica europea (EEA) al quale la Banca partecipa direttamente, il Cliente ha la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di richiedere alla Banca, previa sottoscrizione di apposita documenta-

zione contrattuale, di sub-depositare i titoli in un conto intestato alla Banca ma destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo ("conto individuato").

Il Depositante autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei emessi o circolanti all'estero presso State Street Bank ovvero presso altri depositari abilitati, individuati dalla Banca tempo per tempo. Il Depositante autorizza altresì la Banca a consentire ai sub-depositari indicati al periodo precedente di farsi sostituire nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art.76 da società estere sub-depositarie e a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub-depositarie.

Se i titoli di cui al presente articolo presentano caratteristiche di fragilità o quanto altrimenti possibile – ferma la responsabilità del Depositante in ordine alla regolarità dei titoli – il Depositante autorizza la Banca a procedere al raggruppamento ovvero a contestare il raggruppamento da parte degli enti di cui ai commi precedenti ed il Depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

Resta comunque inteso che la Banca è responsabile nei confronti del Depositario a norma del presente contratto anche relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari sub-depositati a norma del presente articolo.

Le previsioni del presente articolo si applicano anche agli strumenti finanziari dematerializzati ai sensi delle norme loro applicabili, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione accentrata.

PARTE QUINTA

Norme speciali relative all'esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari

Art. 82 - Oggetto dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini.

La presente "Parte Quinta" disciplina i servizi di investimento di "esecuzione di ordini per conto dei clienti", "negoziato per conto proprio" e "ricezione e trasmissione di ordini".

Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto e di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente.

Per "negoziato per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contrapposita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente.

Per "ricezione e trasmissione di ordini" si intende l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione di negoziazione fra loro (mediazione).

Nell'ambito dei servizi di investimento disciplinati dalla presente Parte Quinta, il Cliente può presentare alla Banca ordini relativi a strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) e relative integrazioni e/o modificazioni purché tali ordini risultino in linea con la normativa vigente, con le relative indicazioni date dall'Autorità di settore e con le conseguenti regole di collocamento di cui la Banca si è dotata.

Ferma il rispetto degli obblighi di informazione relativi ai costi e oneri, la Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati nella presente Parte Quinta, applica commissioni e spese nella misura dettagliata nel Documento di sintesi – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. In caso di prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini alle commissioni applicate dalla Banca devono essere aggiunti i costi di esecuzione addebitati dall'intermediario che esegue gli ordini. La Banca fornisce informazioni al Cliente anche su tali costi di esecuzione, nel rispetto dei citati obblighi informativi.

Art. 83 - Modalità di conferimento degli ordini e mezzi di pagamento. Procura. Clausola di retroattività.

Gli ordini sono conferiti per iscritto, fatte salve altre modalità concordate tra Banca e Cliente (ad es. per l'operatività telefonica) e fatta salva l'operatività operativa a distanza di cui alla successiva Parte Sesta. Il Cliente prende atto che nel caso di conferimento di ordini con modalità dematerializzate, gli stessi ordini sono documentati dai registri e dalle evidenze informatiche della Banca, messe a disposizione del Cliente.

Se vengono impartiti attraverso il Private Banker, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultimo. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il Private Banker rilasciano apposita attestazione cartacea.

Gli ordini impartiti dai Clienti alla Banca devono essere completi di ogni elemento necessario per il loro esecuzione.

Gli azionisti e gli accredited investors dell'esecuzione degli ordini di cui sopra sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente del Cliente, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento.

Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere dalla Banca immediatamente comunicato al Cliente.

Nello svolgimento dei servizi di cui alla presente Parte, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

Si ritiene utile evidenziare che gli effetti delle norme contenute nella Parte Quinta una volta perfezionato il contratto, retroagiscono alla data di avvenuta sottoscrizione da parte del Cliente.

Il Cliente prende atto che quanto previsto al comma precedente viene pattuito, nel suo interesse, al fine di consentirgli l'immediata emanazione di ordini e disposizioni nell'ambito del rapporto regolato nella presente Parte Quinta.

Art. 84 - Gestione degli ordini. Esecuzione degli ordini. Aggregazione degli ordini.

La Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dai Clienti ad altri intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento e distribuzione, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione anche mediante negoziazione per conto proprio. La Banca – nel rispetto della normativa di settore vigente – applica le politiche che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dai Clienti stessi rispetto agli ordini di altri clienti e agli interessi di negoziazione della Banca. La Banca informa il Cliente delle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini, non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

Nella ricezione e trasmissione e nell'esecuzione degli ordini per conto dei clienti la Banca atua la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente. Una sintesi di tale strategia è contenuta nell'apposita sezione delle "Dichiarazioni e firme degli intestatari" sulla quale il Cliente stesso esprime il proprio preliminare consenso. La Banca comunica al Cliente le modifiche rilevanti che dovessero intervenire sulla strategia adottata.

Qualora gli ordini sono eseguiti sui mercati regolamentati o negoziati presso un'altra sede di negoziazione sono osservate le regole ivi previste.

In caso di ordini impartiti dal Cliente con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse in un Mercato Regolamentato, che non sono eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca prova, previo consenso del Cliente, valutare se sia appropriato rendere pubblico l'ordine in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nell'ipotesi disciplinata nel comma precedente, il Cliente prende atto che in talune circostanze l'ordine potrebbe non essere mostrato al mercato.

Il consenso di cui al comma precedente può essere prestato dal Cliente anche sotto forma di autorizzazione di carattere generale. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad eseguire gli ordini su strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati al di fuori di detti mercati ovvero al di fuori di un'altra sede di negoziazione, fermo restando che tale negoziazione dovrà avvenire in conformità delle disposizioni di settore vigenti.

Se il Cliente impartisce istruzioni specifiche, la Banca trasmette/segue l'ordine attenendosi – limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute – a tali istruzioni. Il Cliente prende atto che eventuali istruzioni specifiche possono – limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni – pregiudicare le misure previste nella Strategia.

Nel caso in cui gli ordini vengono eseguiti dalla Banca in conto proprio la Banca comunica al Cliente, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente sul prezzo pattuito non applica commissioni.

Se l'ordine di negoziazione viene eseguito dalla Banca per conto terzi, il prezzo praticato il Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.

La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con la Strategia adottata, minimizzando il rischio che l'aggregazione vada a discapito del Cliente ed assicurando che l'assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Se è prevista l'aggregazione di un ordine del Cliente, la Banca informa tale Cliente che l'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, la Banca ripartisce le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione.

In caso di recesso dal presente contratto o per qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, restano impregiudicate gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso.

Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per cui gli esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e che l'identificazione dei clienti diversi dalle persone fisiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica autorizzato per identificare le parti di operazioni finanziarie) assegnato da una unità operativa locale (LOU) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee. La Banca non potrà dar corso ad alcun ordine, istruzione ed operazione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest'ultimo non è già previamente comunicato un valido Codice LEI. L'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI presso la LOU rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

Art. 85 - Garanzie relative alle operazioni richieste.

L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla vigente legislazione e dalle disposizioni regolamentari in materia.

Art. 86 - Valutazione delle operazioni. Connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti. Conflitto di interesse.

Fermo il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla vigente normativa, nello svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione ordini, se il Cliente ha già sottoscritto il separato contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione e verifica comunque l'eventualità e la conoscenza di chi dispone l'operazione nel rispetto di quanto previsto nel citato contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione, fatte salve le esenzioni e deroghe previste nel medesimo.

Il Cliente prende inoltre atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e che, pertanto, è onere dello stesso informare la Banca di ogni significativa variazione.

Se la Banca riceve dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione che, sulla base delle informazioni acquisite, è ritenuta non adeguata/appropriata provvede ad informarlo di tale circostanza nel rispetto della normativa vigente. Tale informativa esaurisce gli oneri della Banca in caso di operazioni non adeguate/appropriate, salvo quanto previsto nel contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione ovvero nel contratto di solo collocamento e distribuzione, per quanto attiene alla facoltà della Banca di non eseguire determinati ordini richiesti dal Cliente.

La Banca adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento oggetto della presente Parte Quinta, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. Una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimento e di collocamento e distribuzione, come indicato nella sezione delle "Dichiarazioni e firme degli intestatari".

Se il Cliente ne la richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi del presente contratto non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto della natura del conflitto di interesse e delle sue fonti, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli. Tali informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

Art. 87 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati. Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite.

Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Una descrizione generale della natura e dei rischi dei tipi di strumenti finanziari è stata fornita al Cliente in occasione della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimento e di collocamento e distribuzione, come indicato nella sezione delle "Dichiarazioni e firme degli intestatari".

In caso di operatività in strumenti derivati che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al Cliente le perdite quando viene superata la soglia convenuta tra la Banca e il Cliente stesso nell'ambito di uno specifico separato contratto che disciplina detta operatività, secondo quanto ivi contenuto.

Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (fide per cento) e successivamente di multipli del 10% (fide per cento).

La Banca provvede alla comunicazione delle perdite alla fine del giorno lavorativo bancario nel quale la perdita è stata contabilizzata, o qualora la circostanza si sia verificata non in un giorno lavorativo bancario alla fine del giorno lavorativo bancario successivo.

Art. 88 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione.

Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione (collettivamente "sede di negoziazione") diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quotazioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendono possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 89 - Vendite allo scoperto.

Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata o in particolari situazioni di mercato il Cliente prende atto che la ricorpertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita in conformità alle disposizioni normative ed alle indicazioni emanate dalla Consob.

Art. 90 - Strumenti derivati regolamentati.

L'operatività su strumenti finanziari derivati - diversi dai valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. c), del TUF - negoziati su una sede di negoziazione ("Derivati Regolamentati") è subordinata alla sottoscrizione di un apposito contratto con la Banca che disciplina anche la comunicazione relative alle perdite. Il Cliente prende atto che l'operatività in Derivati Regolamentati comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di importo anche eccedente l'eborsio originario e comunque non preventivamente quantificabile.

Art. 91 - Versamento margini di garanzia.

Per gli ordini di compravendita riguardanti alcune tipologie di strumenti finanziari di cui all'articolo precedente, il Cliente, contestualmente al conferimento dell'ordine, può dover versare dei margini di garanzia previsti per le operazioni disposte: poiché la natura di tali operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti, al fine di adeguare i margini di garanzia a valori richiesti, il Cliente è obbligato a provvedere, in via tempestivamente, forma, e deve apprestare i relativi fondi a semplice richiesta della Banca.

Se il Cliente non provvede, nei termini di cui al precedente comma, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non dà di corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale dell'operazione stessa.

8. In tutti i casi di estinzione del rapporto a cui le comunicazioni si riferiscono la Rendicontazione online è automaticamente disabilitata. Resta inteso che la cessazione per qualsiasi causa del rapporto di conto corrente comporta l'automatica disattivazione dei Servizi Online e, di conseguenza, delle funzionalità di rendicontazione online.

9. Le comunicazioni che cessano di essere inviate tramite la Rendicontazione online sono inviate in formato cartaceo all'indirizzo previsto nell'ambito del rapporto a cui si riferiscono e secondo le condizioni economiche previste in tale rapporto per l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo.

10. Per i rapporti collegati ai Servizi Online contestati, ciascuno dei contestatari può chiedere il ripristino dell'invio delle comunicazioni in formato cartaceo. Tuttavia anche per i contestatari la distribuzione della Rendicontazione online non è possibile per i rapporti che prevedano solo tale modalità di invio delle comunicazioni. I rapporti collegati ai Servizi Online per i quali è esercitata tale facoltà vengono esclusi dalla Rendicontazione online.

11. La Banca si riserva comunque la facoltà di inviare in formato cartaceo, all'indirizzo previsto nell'ambito del rapporto a cui si riferiscono, le comunicazioni relative al presente contratto e ai rapporti collegati ai Servizi Online anche ai clienti che hanno attivato la Rendicontazione online.

Art. 108 - Servizio di informazione sui conti.

Il Servizio di informazione sui conti consente al Cliente di acquisire informazioni sui Rapporti presso Banche Terze collegando informaticamente tali rapporti ai Servizi Online.

A tal fine il Cliente, tramite i Servizi Online, deve:

– indicare la Banca Terza e i Rapporti presso Banche Terze che intende collegare;

– prestare il proprio consenso al collegamento di tali rapporti e all'acquisizione delle informazioni ad essi relative, inserendo le Credenziali di Banca Terza.

Con tale consenso il Cliente può chiedere il collegamento continuativo dei Rapporti presso Banche Terze, valido fino a revoca.

La configurazione e l'utilizzo del Servizio di informazione sui conti (incluso il rilascio del consenso e il collegamento dei Rapporti presso Banche Terze) può variare a seconda delle finalità con cui il Servizio di informazione sui conti è utilizzato; le relative modalità sono descritte nella Guida ai Servizi.

Le Credenziali di Banca Terza, che il Cliente inserisce quando utilizza il Servizio di informazione sui conti, sono acquisite dalla Banca con modalità di trasmissione crittografata idonea ad assicurare l'integrità e la riservatezza; tale modalità di trasmissione non consente alla Banca alcun accesso o conoscenza di tali credenziali.

Le Credenziali di Banca Terza, analogamente ai Codici di accesso, sono dati strettamente personali e non comunicabili ad altri utenti. Pertanto, il Cliente si impegna a utilizzare le funzionalità del Servizio di informazione sui conti inserendo esclusivamente le Credenziali di Banca Terza ai attribuite; se il Cliente inserisce Credenziali di Banca Terza non proprie ma di un altro utente, causa in modo irregolare l'acquisizione di informazioni di un altro utente, restando unico responsabile di questo illegittimo comportamento.

Tramite il Servizio di informazione sui conti la Banca acquisisce e rende disponibili al Cliente le informazioni relative ai Rapporti presso Banche Terze collegati ai Servizi Online, così come trasmesse dalla Banca Terza e aggiornate secondo le modalità descritte nella Guida ai Servizi.

Il Cliente può revocare in ogni momento il consenso al collegamento continuativo dei Rapporti presso Banche Terze prestato ai sensi del precedente comma 2 tramite i Servizi Online, con la modalità indicata nella Guida ai Servizi.

Art. 109 - Servizio di disposizione di ordini di pagamento.

Il Servizio di disposizione di ordini di pagamento consente al Cliente di disporre ordini di pagamento a debito di Rapporti presso Banche Terze, che il Cliente abbia preventivamente collegato informaticamente ai Servizi Online ai sensi del precedente art. 108.

A tal fine il Cliente, tramite i Servizi Online, deve:

– indicare la Banca Terza e il Rapporto presso Banca Terza a debito del quale intende disporre l'ordine di pagamento;

– inserire le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine di pagamento (es. IBAN del conto del beneficiario, l'importo dell'operazione);

– prestare il proprio consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento, inserendo le Credenziali di Banca Terza.

La Banca si limita a trasmettere alla Banca Terza l'ordine disposto dal Cliente tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento; la trasmissione è effettuata dalla Banca immediatamente dopo che il Cliente ha prestato il proprio consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento. Tale ordine è eseguito dalla Banca Terza in base a quanto previsto nel contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta e puntuale trasmissione dell'ordine di pagamento alla Banca Terza.

La Banca può sospendere o rifiutare la trasmissione di un ordine di pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto e per altro giustificato motivo. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite i Servizi Online indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. In caso di sospensione, ai fini della trasmissione alla Banca Terza, l'ordine è inteso ricevuto dalla Banca quando vengono meno le ragioni della sospensione stessa.

L'ordine di pagamento disposto tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento:

– non può essere modificato dal Cliente;

– non può essere revocato dal Cliente salvo che si tratti di un ordine con data futura o che la Banca e la Banca Terza vi consentano. Al momento non è possibile chiedere la revoca tramite i Servizi Online e l'eventuale attivazione di questa funzionalità sarà comunicata tramite i Servizi Online stessi per chiedere la revoca il Cliente deve rivolgersi direttamente alla Banca Terza, con le modalità ed entro i termini previsti nel contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza.

Le operazioni di pagamento, le Banche Terze e i Rapporti di Banca Terza in relazione ai quali è possibile utilizzare il Servizio di disposizione di ordini di pagamento e le modalità di utilizzo di tale servizio (incluse le modalità di prestazione e - quando sarà disponibile la relativa funzionalità - di revoca del consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento) sono descritte nella Guida ai Servizi.

Al Servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica quanto previsto all'art. 108, comma 5.

Le Credenziali di Banca Terza, analogamente ai Codici di accesso, sono dati strettamente personali e non comunicabili ad altri utenti. Pertanto, il Cliente si impegna a utilizzare le funzionalità del Servizio di disposizione di ordini di pagamento inserendo esclusivamente le Credenziali di Banca Terza a lui attribuite; se il Cliente inserisce Credenziali di Banca Terza non proprie ma di un altro utente, resta unico responsabile di questo illegittimo comportamento.

Agli ordini di pagamento disposti tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento non si applicano le previsioni degli articoli 102 - 103 relativamente a limiti di utilizzo dei Servizi Online, nonché alle modalità e tempistiche di esecuzione, ricezione e revoca delle disposizioni.

In caso di operazione di pagamento non autorizzata il Cliente deve rivolgersi alla Banca Terza presso cui è aperto il Rapporto di Banca Terza a debito del quale è stata eseguita l'operazione, la quale provvede a rimborsare l'importo dell'operazione secondo quanto previsto nel contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza.

Prima della disposizione di un ordine di pagamento, il Cliente può chiedere informazioni sui tempi di trasmissione dell'ordine alla Banca Terza e sulle spese applicate dalla Banca. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale o tramite Private Banker.

PARTE SETTIMA

Condizioni di assicurazione delle coperture della polizza collettiva n. N° 100070000084 connessa alla carta BancoCard Fideuram

Intesa Sanpaolo Assicura conviene di assicurare i Clienti/Correntisti che hanno richiesto la BancoCard Fideuram tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno aderito alla Polizza Collettiva N° 100070000084.

PARTE I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Base dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Definizioni Generali

“Anno Assicurato”: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia di Assicurazione;

“Assicurazione”: le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto;

“Assicurato”: il titolare della BancoCard Fideuram, cliente delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005;

“BancoCard Fideuram Carta Assicurata”: la BancoCard Fideuram valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza;

“Contraente”: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva;

“Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

“Polizza Collettiva”: polizza N° 100070000084 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati;

“Premio”: la somma dovuta dalla Contraente alla Società;

“Rischio”: la possibilità che si verifichi il Sinistro;

“Sinistro”: i verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

“Società”: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.;

“Terzi”: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente;

Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative:

Sezione A - Garanzia "Safe On Line"

Sezione B - Garanzia "Protezione Acquisti"

Sezione C - Garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)"

Art. 4 - Caratteristiche del programma assicurativo

Il presente programma assicurativo si applica automaticamente a tutte le carte assicurate emesse dalla Contraente.

Art. 5 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato

Per le carte emesse dall'1/02/2016 la copertura decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata ed è del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata a condizione che i premi di Assicurazione siano regolarmente pagati, salvo disdetta della presente Polizza Collettiva.

La Società è tenuta a emettere prima dell'1/02/2016 la copertura assicurativa verrà prestata da Intesa Sanpaolo Assicura a decorrere dall'1/02/2016.

Per le Carte anche dopo il recesso si impegna a mantenere la copertura fino alla scadenza annua contrattuale della carta.

Art. 6 - Premio di Assicurazione.

Il pagamento del Premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di Assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Art. 7 - Circostanze del Rischio

a) Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente ed dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione o sulla quantificazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1983 e 1894 del Codice Civile).

b) Aggravamento del Rischio

La Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 8 - Periodo per effettuare la Denuncia.

Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dai verificarsi dell'evento Assicurato.

Ogni diritto nei confronti di Intesa Sanpaolo Assicura si prescrive entro i termini di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto in art. 2952 del Codice Civile.

Art. 9 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Gestione Reclami e Qualità del servizio - Via San Francesco D'Assisi, 10 - 10122 Torino - Fax +39 011.093.00.15 - email: reclami@intesaspaolossaicura.com - email: reclami@pec.intesaspaolossaicura.com

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziarla, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "tab-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione **Guida ai reclami > Come presentare un reclamo**.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax: +39 06.42131206 - Indirizzo e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finsecvices-retail/finnet/index_en.htm).

In ogni caso il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

Art. 10 - Legge applicabile, Controversie e Foro competente

La presente polizza è regolata dalle leggi italiane. Per ogni controversia relativa alla presente Polizza è competente il foro del luogo di residenza dell'Assicurato consumatore.

PARTE II GARANZIE DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A - GARANZIA SAFE ON LINE

La Garanzia "Safe On Line" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la BancoCard Fideuram tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N° 100070000084.

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione delle condizioni della presente Assicurazione:

“Assicurato”: il titolare della BancoCard Fideuram cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005;

“BancoCard Fideuram Carta Assicurata”: la BancoCard Fideuram valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa San Paolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza;

“Contraente”: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva;

“Beni Assicurati”: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*) acquistati dall'Assicurato con la Carta Assicurata emessa dalla Contraente, ed il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 75,00 ad eccezione di:

- animali, piante e fiori;
- gioielli, ivi compresi gli orologi;
- denaro contante, valuta estera, travellers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili;
- beni di consumo, cibi o bevande;
- veicoli motorizzati nuovi o usati;
- telefoni cellulari;
- biglietti di trasporto (aereo, treno, ecc.);
- dati numerici visualizzati o scaricati da internet (mp3, foto, software, ecc.);
- servizi on line;
- beni acquistati per essere rivenduti;
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2);

(*) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta assicurata, il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

(2) Poiché a serie di oggetti se il Bene Assicurato consente in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possono più essere utilizzati e non possono essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

“Giocello”: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso ed/o pietre preziose;

“Sinistro”: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

“Venditore”: azienda che commercializza prodotti su internet;

“Territorio dell'Indirizzo”: la garanzia "Safe On Line" copre tutti gli acquisti on line su siti internet domiciliati in Italia, Stati Uniti e Unione Europea. La domiciliazione del sito internet si riferisce all'indirizzo di posta elettronica che l'Assicurato può utilizzare per mettersi in contatto con il sito internet;

“Territorio di invio dei Beni Assicurati”: i Beni Assicurati devono essere consegnati in Italia NON CONFORME: il bene acquistato non corrisponde a quello ordinato inizialmente dall'Assicurato o ha un gesso che ne impedisce il perfetto funzionamento, è rotto o incompleto. L'Assicurato deve notificare la mancanza di conformità entro 30 giorni di calendario che seguono la consegna del bene acquistato;

“Non Spedito”: il bene acquistato non è stato consegnato in 30 giorni di calendario che seguono l'addebito sul conto bancario dichiarato sull'estratto conto della Carta Assicurata;

“Pagamento Online”: qualsiasi pagamento in line fatto con una Carta Assicurata per comprare un bene materiale quando il pagamento non è fatto sotto controllo o senza il Codice PIN, senza documenti firmati o senza la firma elettronica e per quale l'Assicurato ha ricevuto l'addebito sul Conto Corrente;

“Terzi”: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente;

“Società”: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.;

“Anno Assicurato”: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Safe On Line".

Art. 11 - Oggetto della garanzia "Safe On Line"

La garanzia "Safe On Line" rimborsa gli acquisti effettuati on line con la Carta Assicurata nel caso in cui vi sia una disputa non risolta tra l'Assicurato e il Venditore nei seguenti casi:

I) caso di non conformità:

a) il bene acquistato on line non corrisponde a quanto ordinato inizialmente dall'Assicurato e il "Venditore" si rifiuta di sostituirlo, oppure

b) il bene acquistato on line è stato consegnato con un danno finanziario, è rotto o incompleto.

Il bene è considerato non conforme per i termini e le condizioni di questa garanzia quando:

I. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato e gli invia un bene in sostituzione o rimborsa l'Assicurato; in tal caso sono coperti solo i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare all'Indirizzo il bene acquistato;

II. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca indietro il bene acquistato, ma non invia un bene in sostituzione e non rimborsa l'Assicurato entro 90 giorni; sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare indietro il bene acquistato e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato - nei limiti dei massimali previsti;

III. Il Venditore non accetta che l'Assicurato invii indietro il bene acquistato; sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare il bene acquistato a Intesa Sanpaolo Assicura ed il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato nei limiti dei massimali previsti. (In caso di acquisto di beni diversi, il bene acquistato deve essere inviato a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito - Viale Stelio 55/57, 20159 Milano.

2) mancata spedizione del bene entro 30 giorni dall'addebito sul conto dell'Assicurato ed al più tardi entro 90 giorni dal pagamento:

- la garanzia "Safe On Line" rimborsa il valore del bene acquistato, tasse incluse, nei limiti dei massimali previsti.

Art. 12 - Limite di Indennizzo

Il limite di Indennizzo per Assicurato è di Euro 500,00 per richiesta di rimborso e per Anno Assicurato.

Art. 13 - Esclusioni della garanzia "Safe On Line"

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le richieste di risarcimento derivanti da:

a) danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato;

b) danni dovuti a difetti di fabbricazione, uso improprio o in violazione delle istruzioni del produttore o del venditore. Furto, perdita, smarrimento, esposizione agli agenti atmosferici, corrosione, ossidazione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo, negligenza, esperimenti, affermazioni di test, sovraccarico volontario, riparazioni o operazioni di pulizia compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore, errore montaggio o installazione, modifiche al prodotto, vandalismo, brucatura dei forfori (incluso image ghosting), brucatura dei pezzi derivate dalla mancata conformità alle istruzioni del produttore, vizi informatici, difetti o problemi di software, agenti naturali e qualsiasi altro agente esterno al prodotto (ad es. esempio variazioni nella tensione di rete, fuoriuscita di liquidi, blocco di parti mobili o vibrazioni causate da agenti esterni, ecc.);

c) danni ai prodotti verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo;

d) guasti e difetti che comportano la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio quali, a titolo esemplificativo, telecomandi, manopole e tutte le componenti definite come consumabili o di propria natura deteriorabili incluse, a titolo esemplificativo, toner e cartucce, lampadine (inclusi fanali e unità ottiche), testine delle stampanti, fax e video registratori e riproduttori a testina magnetica o ottica, batterie sia sostituibili dal cliente che non;

e) danni e costi di manutenzione, riparazione o sostituzione di Prodotti coperti dalla garanzia del Produttore;

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia:

f) la mancata spedizione dovuta a sciopero delle poste o della Società incaricate delle spedizioni;

g) il ritardo nella Consegna;

h) i prodotti con numero identificativo rimesso o alterato;

i) i prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi in leasing o in comodato o in uso e quelli usati in aree comuni, in spazi associativi e in esercizi aperti al pubblico;

j) le campagne di richiamo del prodotto dal mercato da parte del Produttore o del distributore.

Per le Esclusioni generali si è riferimento alla Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 14 - Sinistri, Obblighi, dell'Assicurato, Denuncia di un Sinistro

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà notificare l'accaduto al Servizio liquidazione Danni di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito - Viale Stelio 55/57, 20159 Milano anche attraverso il modulo di denuncia di Sinistro che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subito alla Società.

L'Indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente.

SEZIONE B - GARANZIA PROTEZIONE ACQUISTI

La garanzia "Protezione Acquisti" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la BancoCard Fideuram tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N° 100070000084.

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

“Contraente”: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva;

“Assicurato”: il titolare della BancoCard Fideuram cliente di banche del Gruppo Intesa San Paolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005;

“BancoCard Fideuram Carta Assicurata”: la Carta di debito valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza;

“Beni Assicurati”: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*) acquistati con la Carta Assicurata il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 75,00, ad eccezione di:

- Gioielli, gemme;
- animali e piante;
- denaro contante, valuta estera, travellers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili;
- beni di consumo, cibi o bevande;
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2);
- veicoli motorizzati nuovi o usati;
- telefoni cellulari.

(*) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta assicurata, il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

(2) Poiché a serie di oggetti se il Bene Assicurato consente in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possono più essere utilizzati e non possono essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

“Giocello”: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso ed/o pietre preziose.

“Sinistro aggravato”: Furto con Aggressione o Effrazione (con scasso).

“Aggressione”: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un Terzo con l'intenzione di privare l'Assicurato dei propri beni.

“Furto con scasso ed effrazione”: il Furto commesso mediante rottura o forzatura delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali oppure praticando una breccia nel muro o nel soffitto dei locali stessi ovvero la forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave situato in un parcheggio regolarmente custodito o in rimessa-press garage privato.

“Furto semplice”: sottrazione del Bene Assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da Terzi nei confronti dell'Assicurato.

“Terzi”: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

“Società”: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

“Anno Assicurato”: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Protezione Acquisti".

Art. 15 - Oggetto della garanzia "Protezione Acquisti"

La garanzia "Protezione Acquisti" ha per oggetto il rimborso all'Assicurato, entro il limite di Indennizzo, del prezzo di acquisto di un Bene Nuovo pagato interamente con la Carta Assicurata in caso di Furto Aggravato del bene stesso.

Il Furto deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del Bene Assicurato; il Bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili perché dotati di idonee misure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né sulle vetture in parcheggio (non custodito) e dovrà l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'Assicurato.

Art. 16 - Periodo della garanzia "Protezione Acquisti"

Il periodo di validità della presente garanzia è 30 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato.

Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 30 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).

Art. 17 - Limite di Indennizzo della garanzia "Protezione Acquisti"

Il limite di Indennizzo per Assicurato e per Carta Assicurata è di Euro 500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia "Protezione Acquisti".

Art. 18 - Esclusioni della garanzia "Protezione Acquisti"

Sono escluse dalla presente garanzia le richieste di Indennizzo derivanti da:

- Perdita o smarrimento del Bene Assicurato.
- Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il Furto semplice è escluso.
- Furto dei Beni Assicurati contenuti nei bagagli consegnati al vettore comune.
- Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente.

Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 19 - Sinistri, Obblighi dell'Assicurato, Denuncia di un Sinistro.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà:

- verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
- inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'indennizzo verrà bonificata dalla Società sul Conto Corrente.

SEZIONE C - GARANZIA “SCIPPO” AGGRESSIONE AGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM)”

La garanzia “Scippo”Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM) fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente al Clienti/Correntisti che hanno richiesto la BancoCard Fideuram tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N° 10070000084. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione.

“**Contraente**” è la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.

“**Assicurato**” è il titolare della BancoCard Fideuram, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 lett.a) d. Lgs. 206/2005.

“**BancoCard Fideuram/ Carta Assicurata**” è la Carta di debito valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale vengono i benefici della presente polizza.

“**Aggressione**”, qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'Assicurato del denaro contante prelevato.

“**Rapina**” il reato previsto e definito dall'art. 628 del Codice Penale, ovvero la sottrazione di cose mobili mediante violenza alla persona o minaccia.

“**Terzo**”, qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

“**Società**” Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

“**Anno Assicurato**” il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia “Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)”.

Art. 20 - Oggetto della garanzia “Scippo” Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)”

La garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di Rapina, di denaro contante prelevato con la Carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che l'Aggressione sia avvenuta entro 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

Art. 21 - Periodo della garanzia “Scippo” Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)”

Il periodo di validità della presente garanzia è di 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

Art. 22 - Limite di Indennizzo della garanzia “Scippo” Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)”

Il limite di indennizzo per Assicurato per Carta Assicurata è di Euro 500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia “Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)”.

Art. 23 - Esclusioni della garanzia “Scippo” Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)”

Non escluse le richieste di risarcimento derivanti da:

- danni causati intenzionalmente o in maniera fraudolenta dall'Assicurato da uno dei suoi parenti prossimi (coniuge, convivente more uxorio, discendenti o ascendenti);
- prelevamento di denaro contante effettuato con una Carta diversa da Carta Assicurata;
- qualsiasi Rapina che si verifichi dopo 24 ore dal prelevamento del contante;
- qualsiasi Rapina di denaro contante commessa con astuzia o qualsiasi minaccia esercitata nei confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro e consegnarlo a Terzi;
- qualsiasi Rapina di denaro contante sottratto da uno sportello automatico che sia stato manomesso.

Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 24 - Sinistri, Obblighi dell'Assicurato, Denuncia di un Sinistro.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà:

- verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
- inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'indennizzo verrà bonificata dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

SEZIONE D - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 25 - Esclusioni generali

La Società non liquiderà alcun Indennizzo per danni a cose o persone derivanti da:

- a) qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
- b) guerra, guerra civile, Invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di regime;
- c) uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- d) embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità;
- e) disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti;
- f) tramutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti
- g) contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici.

SEZIONE E - LIQUIDAZIONE SINISTRI

Art. 26 - Arbitrato, Perizia

Qualora vi sia un disaccordo circa l'ammontare o la validità del danno, l'Assicurato, o Intesa Sanpaolo Assicura possono richiedere, per iscritto, una perizia, dopodiché l'Assicurato, può nominare il proprio perito di fiducia.

Ciascuno dei due periti, dopo aver proceduto all'esame dei fatti, dovrà la propria valutazione dell'ammontare del danno; in caso di disaccordo essi sceglieranno un arbitro.

Qualsiasi valutazione su cui concordino due dei tre esperti (ossia i due periti e l'arbitro) sarà vincente per le parti. Il perito scelto dall'Assicurato verrà pagato dall'Assicurato, mentre Intesa Sanpaolo Assicura pagherà il perito da essa nominato. L'Assicurato e Intesa Sanpaolo Assicura divideranno le spese dell'arbitro e delle perizie.

Art. 27 - Surrogazione, Citazione di Terzi in giudizio

Nella misura in cui Intesa Sanpaolo Assicura liquidò per una perdita subita da un Assicurato, Intesa Sanpaolo Assicura subentra all'Assicurato per quanto riguarda i suoi diritti relativi alla perdita subita, in base al cosiddetto principio giuridico della “surrogazione”. L'Assicurato aiuterà a preservare i diritti di Intesa Sanpaolo Assicura nei confronti dei responsabili della perdita subita, firmando i documenti necessari e compiendo qualsiasi altro atto che possa essergli richiesto, secondo criteri ragionevoli. Quando Intesa Sanpaolo Assicura subenterà nei diritti dell'Assicurato, costui dovrà firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito da Intesa Sanpaolo Assicura stessa.

Art. 28 - Liquidazione del danno

Relativamente alla liquidazione del danno:

- a) Alla Società non potrà essere richiesto di emettere garanzie di credito, pegni, oneri, atti di cessione o altro in relazione alla presente polizza;
- b) In ogni caso non saranno aggiunti interessi sull'ammontare liquidato o liquidabile;
- c) La ricuevta della liquidazione del Sinistro libererà la Società dal pagare ogni altra somma relativa al Sinistro. Avvenuta la liquidazione (l'Assicurato o i beneficiari dello stesso non avranno alcun diritto di citare la Società in giudizio. Se i beneficiari dell'Assicurazione risultano essere più persone il massimale indennizzabile non potrà comunque eccedere l'importo della liquidazione.

Art. 29 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all'Assicurato.

In caso di Indennizzo la Società provvede al pagamento dell'importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato dall'Assicurato nel modulo di denuncia del Sinistro, sempreché non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse Assicurato.

Ai sensi della presente polizza per “Pratica Completa” si intende la pratica inerente il Sinistro denunciato debitamente ricevuta dalla Società in ogni sua parte ovvero modulo di denuncia Sinistro e prove documentali.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'INFORMATIVA)”

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Ingilterra 3, 10139 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intessanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intessanpaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell'assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che li riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di licenza da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) riguardanti la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito ai fini Ad esempio eventuali cobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.), società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurato a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mere titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i cossicuratari e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

2) **Soggetti del settore assicurativo** (società, liberi professionisti, ecc...) ad esempio:

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, cossicuratari, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing ecc.);
- società di servizi per il quantum concitato, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società aderite alla gestione delle coperture assicurative commesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica), società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed ordinati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consorziati propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;

– rivelazione della qualità dei servizi.

altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, ecc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);

ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOR (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIE; Ministri; Enti gestori di associazioni solo obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia; Giustizia; Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

La Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Controllori del trattamento che determinano congiuntamente alla Società la finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Controllatori è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intessanpaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 4 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.

I Suoi Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intessanpaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intessanpaoloassicura.com a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

– *Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.*

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Suoi Dati Personali trattati ecc.

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, è salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà opporsi al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La Informazione che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società.

In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (dovete a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'acquisizione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.